ISSN 2784-8213

COMPLIANCE

Settembre 2021 - n. 4 - mensile

Poste Italiane S.P.A. – Spedizione in abbonamento postale- Aut. n°mipa/cn-ne/128/a.p./2021 - Periodico Roc – C.I.

SEAC

SEAC

Passione
per semplificare le cose

- Obiettivi essenziali: performance, autonomia, conciliazione vita-lavoro
- Disciplina del lavoro agile prima e durante il lock-down
- Profili giuridici nella PA: risposte emergenziali e obiettivi di efficienza
- Misure organizzative di sicurezza e responsabilità penale di società e datori di lavoro
- Strumenti e sicurezza informatica per il lavoro via web
- Tutela della riservatezza per la persona e per le informazioni
- Ascolto, recovery, formazione: psicologia online e realtà virtuale

La pubblicazione, dedicata allo smart working, rappresenta una guida pratica per fornire a imprese, pubbliche amministrazioni, datori di lavoro, manager, professionisti e lavoratori consigli pratici su un fenomeno che sta modificando la fisionomia di aziende e pubbliche amministrazioni nonché usi, costumi e configurazione urbanistica del territorio.

Il testo offre un'analisi della disciplina del lavoro agile sotto molteplici punti di vista: dalla sicurezza sul lavoro alle responsabilità penali di datore di lavoro e società, dalla tutela della privacy alla sicurezza informatica, dalla conciliazione vita-lavoro al controllo delle performance.

Disponibili su shop.seac.it o nelle librerie specializzate. Per informazioni: editoria@seac.it

Direttore responsabile: Giovanni Bort
Product Manager: Giuliano Testi e Tullio Zanin
Comitato di redazione: Nicola Alberto De Carlo, Ivano Maccani, Gianluigi Miglioli, Anna Maria Carbone, Luigi Fruscione, Maurizio Block, Mario Bertolissi, Denise Boriero
Coordinatrici di redazione: Maria Chiara Volpi e Serena Torboli
Indirizzo della Redazione:
Via dei Solteri, 74 – 38121 Trento
Telefono 0461/805326 – email: compliance@seac.it
Editore: SEAC S.p.A. – Via dei Solteri, 74 – 38121 Trento
Telefono 0461/805111 – Fax 0461/805161 – email: seacspa@sicurezzapostale.it
C.F. 00865310221 – P.IVA 01530760220
Repertorio ROC n. 4275
Grafica ed impaginazione: Vulcanica.net
Tipografia: Litotipografia Alcione – Via Galilei, 47 – Lavis (TN)
Iscrizione al tribunale di Trento numero 4 del 19/02/2021

00
Editoriale
Il modello 231 come garanzia per le Aziende e per la Società
Pag. 07

01
Sicurezza&Performance
Modelli organizzativi a tutela delle imprese e del mercato: premialità e vantaggi
Pag. 09

02
Sicurezza&Performance
Il nuovo regolamento (UE) 821/2021 sui prodotti a duplice uso e l'importanza dell'*Internal Compliance Programme*
Pag. 16

03
Rapporti tra imprese e P.A.
I limiti nelle cessioni delle quote di Società partecipate da Enti locali e le responsabilità dei Sindaci dei Comuni soci nel soccorso finanziario
Pag. 24

04
Sicurezza Informatica
Cybercrime: analisi del rischio e soluzioni assicurative
Pag. 29

05
Import-Export
"L'autorizzazione doganale AEO: strumento di affidabilità internazionale per le imprese".
Pag. 36

06
Privacy
Dati personali e marketing tra consenso e legittimo interesse
Pag. 44

07
Agroalimentare e Green Economy
La legge "Sostegni bis" guarda all'agricoltura premiando chi è biologico, innovativo o artigianale
Pag. 54

08
Agroalimentare e Green Economy
Reati agroalimentari e Decreto legislativo n. 231/2001: assetto normativo vigente della responsabilità amministrativa dell'impresa alimentare
Pag. 63

09
Privacy
L'e-mail marketing e il GDPR: basi giuridiche e possibili errori
Pag. 73

Hanno contribuito alla realizzazione di questo numero

Giulia Bontempini: Avvocato del Foro di Verona, nell'ambito del diritto civile si occupa in particolare del diritto d'impresa e di contrattualistica, esperta in diritto della privacy e nel settore del diritto dell'energia.

Olga Bussinello: Laureata in giurisprudenza, giornalista-pubblicista, dopo importanti esperienze nell'amministrazione pubblica e nel settore privato, è impegnata nella consulenza strategica per il settore agroalimentare.

Nicola Alberto De Carlo: Direttore di TPM - Testing, Psychometrics, Methology, rivista internazionale per l'analisi del comportamento individuale e collettivo. Docente universitario, svolge attività professionale su temi di compliance, miglioramento organizzativo, prevenzione stress lavoro-correlato e performance nel lavoro.

Luigi Fruscione: Avvocato del Foro di Roma, si occupa di Modelli 231 e diritto doganale con particolare riferimento al risparmio costi, collabora con importanti enti di formazione.

Teresa Gentilini: Avvocato del Foro di Trento, si occupa di diritto penale d'impresa, di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs.231/01 e di diritto alimentare.

Patrizia Ghini: Titolare dello Studio Patrizia Ghini con sede a Milano (consulenza direzionale e organizzazione aziendale). Commercialista, revisore dei conti e giornalista pubblicista, membro di Collegi sindacali e Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001; responsabile della Protezione dei dati personali in alcune organizzazioni clienti.

Evelin Gottardi: Broker di Assicurazioni e CEO di Mec.vis – Risk & Insurance Advisors. Esperta in materia assicurativa e risk management si occupa di consulenza per Aziende del settore sia Pubblico sia Privato.

Ivano Maccani: Generale di Divisione della Guardia di Finanza, docente in materia di trasparenza e prevenzione dei rischi di reato all'Università di Padova e all'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Marcovalerio Pozzato: Presidente Aggiunto, Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna della Corte dei conti. Professore a contratto di Contabilità pubblica e Diritto dei Contratti Pubblici presso l'Università di Trento.

Marika Romani: Avvocato del Foro di Milano, collabora con lo Studio Lawtelier Avvocati Associati. Si occupa sia di contrattualistica che di contenzioso commerciale nazionale e internazionale, di diritto del lavoro e di diritto societario. Inoltre, ha maturato competenze in materia di export control.

Stefano Francesco Zuliani: ingegnere elettronico, esperto in diritto della privacy e in direzione di sistemi informativi aziendali. Si occupa inoltre di formazione professionale accreditata ed è CTU presso il Tribunale di Verona.

Editoriale

Il modello 231 come garanzia per le Aziende e per la Società

di Nicola A. De Carlo e Ivano Maccani

È tempo di rientri, dopo quella sorta di rigenerazione che l'estate, in qualche modo, reca per tutti. Professionisti e consulenti d'impresa, imprenditori e manager, addetti alle azioni organizzative e produttive, ai diversi livelli, avvertono il compimento di un *giro di boa* prima di affrontare la seconda parte dell'anno. È un periodo caratterizzato dalla percezione (non sempre realistica) di poter disporre di maggiori energie e risorse, ma soprattutto dal desiderio di realizzare qualche idea innovativa per la strada ancora da percorrere. Anche la nostra rivista vive questa fase e si interroga sui principali argomenti finora trattati, che sono fondamentalmente riconducibili a tre cluster: necessità di una *compliance attiva* che sappia perseguire lo sviluppo economico in un quadro di rispetto delle buone prassi e della legalità; consapevolezza del ruolo centrale delle *competenze* professionali, manageriali e di gestione delle risorse umane per poter affrontare le sfide poste dal mercato, dai territori e dagli ambienti di riferimento; *sostenibilità* dell'operare economico sia oggi che nel futuro.

Su tali argomenti proponiamo di seguito due riflessioni:

1) la produzione di beni e servizi per far fronte ai diversi bisogni (di vita, di salute, di realizzazione individuale e collettiva) costituisce un valore essenziale per l'umanità. Va salvaguardata in ogni modo, sia evitando lo sfruttamento eccessivo e l'impoverimento irreversibile delle risorse naturali, sia *garantendo alle imprese* un contesto di stabilità legale e amministrativa, così come di fiducia e supporto nella crescita. Se ciò non si realizzasse si tornerebbe ad un'economia di prevaricazione, da parte di pochi, e di sopravvivenza per la gran parte delle popolazioni, in un contesto complessivo illiberale e oscurantista;

2) le aziende vanno sostenute nella loro ricerca di obiettivi, modelli e buone prassi ottimali, creando e favorendo in ogni modo – a livello locale, nazionale ed internazionale – leve fiscali, tributarie e finanziarie, nonché un *habitat normativo equo e rassicurante*, tale da consentire ragionevoli previsioni di azione e di sviluppo. La possibilità di avvalersi del modello 231, cui è dedicato uno degli articoli di questo quarto numero, costituisce un'ottima opportunità per procedere in tale direzione, agendo sia per il miglioramento della governance che per la prevenzione degli illeciti. Ciò nell'interesse delle imprese e della società più ampia.

SEAC **SERVIZI ASSICURATIVI**

Polizze di responsabilità civile per i professionisti

Fai la cosa giusta,
scegli **un partner affidabile!**

Seac Servizi Assicurativi S.r.l.
Broker di assicurazioni

T. 0461.805.418
assicurazioni@seac.it
assicurazioni.seac.it

Modelli organizzativi a tutela delle imprese e del mercato: premialità e vantaggi

di Nicola A. De Carlo e Ivano Maccani

I modelli organizzativi quali sistemi di ottimizzazione aziendale

Il cuore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 è costituito dall'adozione dei c.d. "**Modelli di organizzazione**" diretti a prevenire la commissione di reati. Trattasi di un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio-reato caratterizzante la singola società o le funzioni di cui si compone, che deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Ne consegue che "il Modello organizzativo.....deve scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico – formale; il Modello deve dunque necessariamente tener conto della storia della società alla quale si riferisce in quanto l'analisi della stessa è indispensabile per l'individuazione dei c.d. fattori di rischio .....deve necessariamente tener conto della specificità dell'ente ..." (Ordinanza IVRI Gip Tribunale Milano).

L'analisi della storia dell'ente (delle sue vicende passate, anche giudiziarie e conseguentemente delle carenze dell'apparato organizzativo e operativo che hanno favorito la perpetrazione degli illeciti) e della realtà aziendale, riveste una peculiare importanza per poter individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell'ambito dell'impresa e le loro modalità di commissione.

Il Modello, che può essere paragonato ad uno strumento organizzativo della vita dell'ente, deve inoltre essere sottoposto ad un "progressivo aggiornamento per garantire il costante adeguamento a sopravvenuti mutamenti operativi, organizzativi e normativi" (Ordinanza Tribunale Napoli del 26/06/2007).

Più in dettaglio, i fattori che impongono la revisione dei Modelli Organizzativi possono essere identificati nelle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza o di altri Organi di controllo, nelle variazioni organizzative, nelle novità normative (l'introduzione di nuovi reati presupposto), etc.

La scelta di strutturare un sistema di prevenzione del rischio commissione reati è lasciata alla società, conscia del fatto che l'adozione del modello è criterio di esclusione della sua responsabilità (ex art. 6 comma 1 ed ex art. 7); è criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12; consente, in presenza di altre condizioni normativamente previste, la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 17 e, infine, la sospensione della misura cautelare interdittiva emessa ex art. 49.

Eventuali lacune, incompletezze ed irregolarità nonché vizi formali e sostanziali possono inficiarne la validità e trasformarsi in pericolose inidoneità, se non addirittura in nullità dei modelli organizzativi (vgs sul punto ordinanza Tribunale Napoli 26 giugno 2007).

I modelli devono essere concretamente

idonei a prevenire la commissione di reati e qualificarsi per la loro concreta e specifica efficacia nonché per la loro dinamicità (tale da seguire i cambiamenti dell'impresa cui si riferisce).
La scelta di non adottare un modello di prevenzione ha anche un risvolto incidente sui soci e sugli amministratori.
Con riferimento ai primi, soprattutto per quelli di minoranza, di fatto impossibilitati a partecipare alle scelte organizzative, il modello diviene evidentemente uno strumento di garanzia, considerato l'impatto negativo di eventuali illeciti commessi da soggetti apicali o subordinati.
Per quanto concerne gli amministratori, a fronte della commissione da parte di un soggetto apicale o in posizione subordinata di un reato presupposto, i soci potranno esperire un'azione di responsabilità civile nei loro confronti per c.d. mala gestio ex art. 2392 c.c. (vgs Tribunale di Milano, Sez. VIII civile, 13 febbraio 2008 n. 1774).
A tali conseguenze si possono aggiungere la eventuale perdita di valore delle azioni per le quotate e il calo di competitività quale conseguenza al risalto nell'opinione pubblica e nei partner commerciali dell'avvio di un procedimento ex D.Lgs. n. 231 nei confronti della società/ente.
I modelli cui fa riferimento l'art. 6 possono essere adottati sulla base delle c.d. Linee Guida redatte dalle associazioni rappresentative di categoria (nel caso dei reati colposi concernenti la sicurezza sul lavoro si fa riferimento a quelle UNI-INAIL), ma, affinché abbia senso la loro esistenza, devono scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali ed essere comunque calati nella effettiva realtà operativa ed organizzativa di ciascun ente o società.
L'art. 6 del decreto in esame, infatti, prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente, per i reati commessi dai soggetti che ricoprono posizioni di vertice, se lo stesso dimostra la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, affidati ad un autonomo organismo di controllo, sempre che tali persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli, e non vi sia stata insufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

Se il reato, invece, è compiuto da una persona che si trovi con l'ente in rapporto di subordinazione, l'onere della prova grava sulla pubblica accusa.
Il Decreto 231 definisce inoltre, in linea estremamente generale, verso quali direzioni e a quali esigenze debbano essere rivolti i predetti modelli organizzativi. Gli stessi devono infatti:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati[1];
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Per tutte le aree riscontrate vulnerabili, in relazione a ciascuna tipologia di potenziale reato presupposto ed avuto riguardo ai soggetti operanti nelle stesse, è necessario prevedere "specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più efficiente ed efficace possibile le attività pericolose".... "previsioni specifiche, procedure esattamente determinate e determinabili, regole individuate anche nella loro sequenza e funzionalmente dirette a garantire il conseguimento di precisi risultati".
In particolare i protocolli hanno lo scopo di "programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire" (Ordinanza Gip Tribunale Milano 20/09/2004).
L'adozione del modello rimane comunque una scelta doverosa e non un obbligo e neppure l'autorità giudiziaria può imporre coattivamente all'ente l'adozione del modello di prevenzione del rischio reati.
Alla regola della facoltatività, nell'adozione del modello di prevenzione, è comunque stata introdotta una prima deroga a seguito della delibera n. 15786/2007 della Consob, che modifica il Regolamento dei mercati di Borsa italiana, disponendo l'adozione obbligatoria del modello organizzativo per le società rientranti nel c.d. segmento "Star".
Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro ha valorizzato il sistema di verifica e controllo del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 attribuendogli efficacia esimente, oltre che dalla responsabilità amministrativa dell'ente o società, anche del datore di lavoro delegante in relazione agli obblighi di vigilanza.
Anche le Amministrazioni Regionali hanno assunto i modelli organizzativi come riferimento non solo all'interno delle proprie articolazioni ma in taluni casi anche per i soggetti (enti o società) con cui interloquiscono.
A titolo esemplificativo, la Legge Regionale n. 15/2008, collegata alla manovra finanziaria regionale della Calabria, sancisce l'obbligo di adozione dei modelli previsti dal Decreto 231/2001 per le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione.
Nelle linee guida della Regione Lombardia viene evidenziato che "pur non considerando applicabile il D.Lgs. 231/01 alle Aziende Sanitarie pubbliche, si è ritenuto opportuno mutuarne il contenuto per introdurre, in tale contesto, la sperimentazione del suddetto regime a livello cautelativo non unicamente per la prevenzione degli eventuali illeciti, ma quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell'operato delle Aziende".
La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 3966/07 ha sollecitato l'adozione del modello organizzativo da parte di tutte le società partecipate al fine di tutelare il proprio investimento in relazione al danno economico che deriverebbe da una sentenza di condanna. La Regione Campania con Legge regionale n. 3/2007 esclude da procedure di affidamento di concessioni o appalti di lavori pubblici, forniture o servizi e dall'affidamento di subappalti le imprese nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva ex art. 9 comma 2 lett. c) D.Lgs. 231/01 (divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione).

1 Al fine di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, appaiono di fondamentale importanza monitoraggi della struttura territoriale dell'ente, finanziaria e funzionale, con verifiche dell'organizzazione, del sistema esterno ed interno delle deleghe, della rappresentanza e delle procure.

Sulla stessa linea della Regione Campania si sono mosse la Regione Lazio con il Regolamento n. 15/2008 art. 4, la Regione Molise con le Delibere n. 1096/05 art. 9 e n. 437/08 art. 11, la Regione Sicilia con Decreto dirigenziale 24/04/07 nonché la Regione Val d'Aosta e la Provincia di Trento, rispettivamente con Legge regionale n. 20/08 art. 6 e Legge provinciale n. 10/08 art. 42.

Si tiene ad evidenziare che il D.Lgs. 231 può essere strutturato quale monitor di controllo dei diversi sistemi di gestione presenti nell'ente o società, così da offrire all'imprenditore, ai soci e alla governance aziendale, riscontri e dati sulla compliance dell'attività dell'impresa. In tale ottica il Modello diviene quel "cappello" dei diversi sistemi di controllo interni all'azienda, integrandoli ed ottimizzandoli favorendo, altresì, specifici interventi di miglioramento su singoli processi, funzioni o aree.

In effetti, nel corso degli ultimi anni numerosi interventi normativi destinati ad incidere sulla organizzazione di impresa hanno, di volta in volta, indicato il modello organizzativo come esimente ovvero come premiante e determinante di risultati favorevoli alle dinamiche di impresa, sia sotto il profilo economico che sotto quello competitivo e reputazionale, attribuendogli anche una efficacia mitigatoria delle conseguenze interdittive e sanzionatorie, a cominciare dal sistema di adempimento collaborativo varato dall'Agenzia delle Entrate alcuni anni fa.

Possiamo proseguire citando la normativa sulla crisi d'impresa che all'art.14 del codice stabilisce che "gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi". Si rileva in tal senso che un monitor di controllo attuato tramite il sistema 231/01 può essere funzionale all'applicazione operativa della norma.

Altro profilo che testimonia l'importanza del modello 231 possiamo individuarlo partendo dal presupposto che gestione del rischio ed ottimizzazione dei processi sono le due colonne portanti del fare business: si pensi a tutti quei soggetti che ad esempio operano con l'estero in import ed export; il momento doganale è spesso non attenzionato da parte delle imprese sia in ottica di controllo dei rischi derivanti dalle operazioni doganali sia in ottica di risparmio dei costi di produzione. L'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dei reati di contrabbando rappresenta senza alcun dubbio l'esigenza di far assurgere il Modello a monitor di controllo dell'operatività doganale ma anche di utilizzare l'analisi dei rischi per far emergere le criticità o opportunità che i processi di import ed export celano. Si pensi anche al caso delle operazioni con merci sottoposte a CITES, cioè a quel commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97 e della Legge 150/92. Infatti, l'art. 25-undicies ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/01 anche tali fattispecie di reato.

Altri interventi normativi che favoriscono l'adozione del modello organizzativo riguardano innanzitutto il rating di legalità per le imprese, previsto dal decreto-legge 1/2012 (art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese[2]) modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012, che è attribuito alle società richiedenti da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Trattasi di una normativa premiale nel senso che i soggetti a cui è riconosciuto possono beneficiare di vantaggi specifici che si sostanziano in una corsia preferenziale per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e privati.

Il rating non è obbligatorio ma è ad impulso di parte e l'Autorità Garante decide in seguito alla presentazione di una istanza in base all'apposito Regolamento, approvato il 14 novembre 2012 (delibera AGCM n. 24075), che ne stabilisce i requisiti per il suo ottenimento, tra i quali è presente il modello 231.

Proseguendo nell'elencazione degli interventi normativi che impattano sul modello organizzativo, stimolandone l'adozione, possiamo citare l'art. 80, comma 7, D.Lgs. 50/2016 che nel descrivere i motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto, prevede la possibilità, per l'operatore escluso, di poter provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire e di "aver adottato provvedimenti concreti e di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti". Le linee guida ANAC n. 6/2016 includono tra le c.d. misure di self cleaning rilevanti al fine dell'art. 8 del Codice Appalti, l'adozione di efficaci modelli organizzativi.

Modelli Organizzativi "231": riflessioni sullo stato dell'arte, sugli aspetti controversi e sulle prospettive

Il ventennale della c.d. responsabilità amministrativa, di fatto penale, di enti e società, stimola alcuni spunti di riflessione sullo stato dell'arte e sulla opportunità di possibili interventi su una normativa la cui esperienza applicativa, pur avendo da un lato messo in luce limiti ed incongruenze, dall'altro ha comunque evidenziato numerose ed importanti potenzialità. In effetti il D.Lgs. 231/01, creato soprattutto con lo scopo di diffondere la prevenzione di comportamenti illeciti e la trasparenza nella gestione di enti e società, viene richiamato in numerosi successivi interventi normativi che, impattando sull'organizzazione d'impresa, prevedono a fronte della presenza del modello organizzativo, effetti esimenti, premianti o comunque in grado di favorire le dinamiche d'impresa, sia sotto il profilo economico che sotto quello competitivo e reputazionale.

Si pensi all'obbligatorietà di adozione del modello per le società del segmento STAR[3], a quanto previsto dall'art. 30 del T.U. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a quanto stabilito dal Codice degli Appalti in tema di misure di self cleaning, alla sempre più frequente attribuzione di punteggi superiori nelle gare ad evidenza pubblica alle imprese dotate di un modello organizzativo, quando non addirittura quale "condicio sine qua non" per partecipare.

2 *Decreto-legge n. 1/2012 - art. 5-ter, comma 1 (Rating di legalità delle imprese).*

3 *Introdotta nel 2007 nel Regolamento dei mercati di Borsa Italiana SPA.*

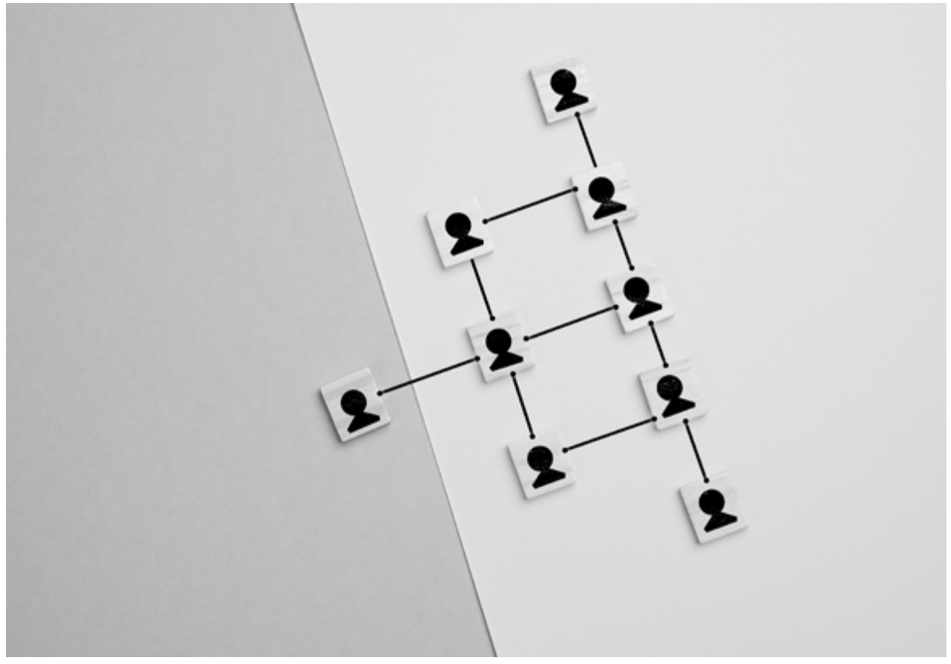

In questo intento di raccogliere gli interventi normativi che stimolano l'adozione del modello organizzativo, va sicuramente menzionato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, con la modifica dell'art. 2086 c.c. ha introdotto un onere organizzativo generalizzato, teso alla prevenzione della crisi e alla sua gestione tempestiva. Sulla stessa linea si pone la disciplina europea della tutela dei dati personali introdotta dal GDPR, incentrata sulla accountability del titolare del trattamento, vale a dire sulla predisposizione di un'organizzazione interna idonea alla gestione di rischi connessi al trattamento dei dati e alla prevenzione dei comportamenti dannosi. Proseguendo, possiamo citare le condizioni previste per accedere al rating di legalità e la legge n. 3/2019 contenente misure per il contrasto di reati contro la Pubblica Amministrazione che per i reati di corruzione, concussione, induzione indebita e traffico d'influenze stabilisce un ampio innalzamento dei tempi di applicazione delle sanzioni interdittive, quattro anni nel minimo e sette anni nel massimo. Prevedendo al contempo misure premiali. Se infatti, prima della sentenza di primo grado, l'ente si è "efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi", allora le misure interdittive possono tornare a essere limitate entro un minimo di tre mesi e un massimo di due anni.
È inoltre importante quanto stabilito dall'art. 17, D.Lgs. 231/2001, secondo cui le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente abbia tenuto determinate condotte riparatorie tra cui aver eliminato "le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".
E del resto anche la sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dallo stesso art. 12, comma 2, D.Lgs. 231/2001, è ridotta da un terzo alla metà nel caso di adozione di idoneo Modello Organizzativo.

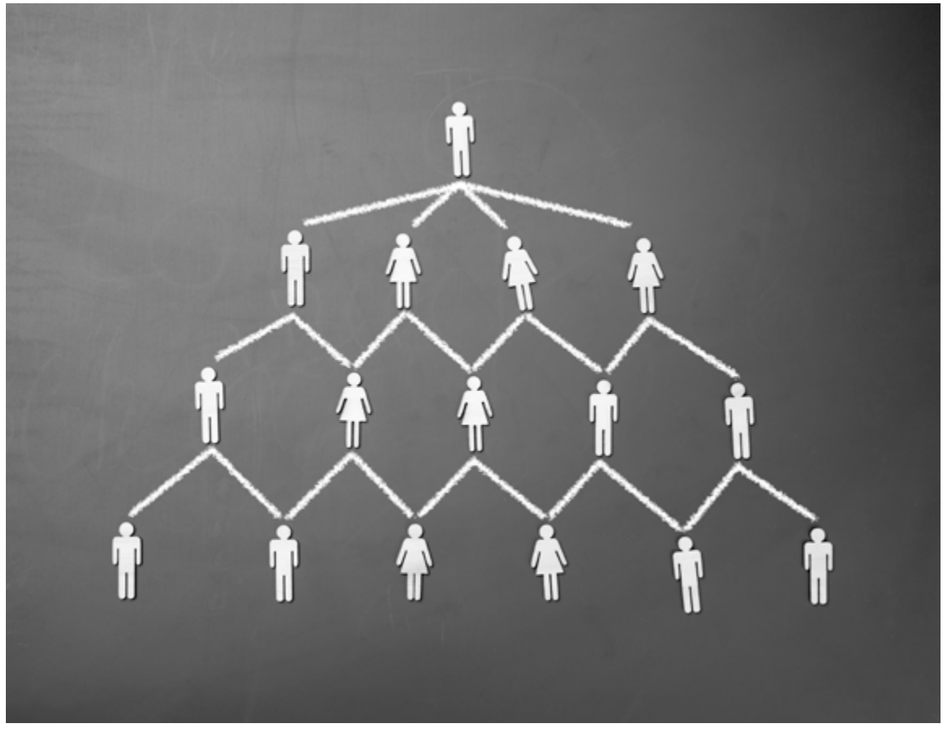

Il D.Lgs. 254/2016 ha previsto la dichiarazione individuale di carattere non finanziario per enti di interesse pubblico, indicati dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 39/2010, e per i "gruppi di grandi dimensioni".
Tale dichiarazione, che ha lo scopo di assicurare la comprensione dell'attività di impresa e copre i temi ambientali, sociali, del personale, del rispetto dei diritti umani, ha tra i suoi contenuti la descrizione del Modello di organizzazione e gestione.
Nell'osservare che gli esempi di premialità e vantaggi riconducibili all'adozione e all'attuazione di un efficace e adeguato Modello Organizzativo potrebbero continuare, si tiene ad evidenziare che se da un lato "lo scudo" dei modelli organizzativi, che comporta indubbiamente spese non indifferenti, risulta spesso non sufficientemente solido di fronte a interpretazioni talvolta intransigenti della giurisprudenza, non ne va comunque sottaciuta l'importanza, non solo come possibile esimente della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, ma anche come elemento qualificante nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Possiamo infatti affermare che da punto di vista anche narrativo sono progressivamente cresciuti il ruolo della compliance e la significatività del peso dell'autoregolamentazione, come pure la centralità degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (ad es. ex art. 2086 c.c.).
In questa profonda connessione risiede peraltro uno degli irrisolti aspetti problematici dei modelli 231: la perimetrazione del concetto di adeguatezza e la sua valutazione in sede giudiziale. Per un verso, si assume che il deficit organizzativo, latamente inteso, possa contribuire in maniera non insignificante alla realizzazione dell'illecito della persona fisica (e dell'ente) così come che un ambiente caratterizzato dal rispetto delle regole di corretta amministrazione costituisca requisito indefettibile a diversi scopi. D'altra parte, una valutazione in termini oggettivi dell'adeguatezza dell'organizzazione di cui l'impresa si è dotata fa da contraltare ai costi che l'ente, alla stregua di un criterio di razionalità economica, è chiamato a sostenere al fine di predisporre un assetto organizzativo idoneo.
In conclusione, possiamo affermare che gli investimenti economici ed operativi (i costi di progettazione ed attivazione di procedure e controlli e la maggiore burocrazia nell'attività di impresa) connessi alla predisposizione del modello organizzativo consentiranno comunque non solo di migliorare la governance, prevenire la commissione di illeciti, ma anche di ottenere riconoscimenti e vantaggi non solo di carattere processuale ma anche nei rapporti con i soci, con altre imprese, con Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni.

Nota bibliografica
I. Maccani, G. Melis e A. Tripodi, "La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private". Milano: Gruppo 24 Ore.
A. Jannone e I. Maccani, "Corruzione e anticorruzione in Italia". Milano: FrancoAngeli.
I. Maccani, L. Fruscione, A. Jannone e D. Boriero, "Reati tributari – Per le società scatta la responsabilità penale ex D.Lgs. n. 231/01". Trento: SEAC.
N. A. De Carlo e I. Maccani, "Codice smart working". Trento: SEAC.
R. Borsari, "Sui modelli 231 in aiuto regole etiche e tecniche" – Il Sole 24 Ore.
R. Borsari, "Modelli 231, servono linee guida per valutare l'adeguatezza" – Il Sole 24 Ore.
M. Panucci, "Il modello organizzativo tutela imprese e mercato" – Il Sole 24 Ore.
AA.VV. "Il sistema deve essere in grado di prevenire le crisi d'impresa" – Il Sole 24 Ore.
L. Pistorelli, "Responsabilità degli enti: le ragioni di una riforma possibile" – Rivista 231 n. 4/2018.
M. Pellerino, "Premialità e vantaggi conseguiti all'adozione di modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001" – Rivista 231 n. 4/2019.

Il nuovo regolamento (UE) 821/2021 sui prodotti a duplice uso e l'importanza dell'*Internal Compliance Programme*

di Marika Romani

Il nuovo regolamento (UE) 821/2021

L'Italia è sempre stata un paese di esportatori. Tuttavia, capita di sovente che le imprese italiane non prestino la dovuta attenzione alle norme che potrebbero applicarsi alle esportazioni. Un esempio di tali norme sono quelle relative all'esportazione di **prodotti "a duplice uso"** (o "***dual-use***"), ossia quei prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.

I prodotti a duplice uso sono individuati da un'apposita normativa che proprio in questo momento storico si sta rinnovando. Infatti, il **9 settembre 2021** è entrato in vigore il regolamento dell'Unione Europea n. 821/2021 relativo al controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. Tale regolamento è un atto legislativo giuridicamente vincolante che abroga il regolamento (CE) 428/2009 che già disciplinava la materia.

Il nuovo regolamento (UE) 821/2021 costituisce una completa revisione del precedente regolamento, rende la normativa più chiara, efficace ed efficiente e punta a responsabilizzare le aziende al rispetto della stessa. Per tale ragione, diventa sempre più importante per le imprese capire se le medesime siano assoggettate a tale normativa e, in caso affermativo, essere *compliant* ad essa.

La regola principale che l'azienda esportatrice dovrà considerare, invariata rispetto al precedente regolamento, è la seguente: l'esportazione di prodotti a duplice uso è subordinata ad **autorizzazione**. In assenza di opportuna autorizzazione, l'esportazione di un prodotto qualificabile come prodotto a duplice uso è in violazione della normativa in esame e di conseguenza i soggetti coinvolti sono passibili di sanzioni, anche di natura penale.

Pertanto, onde evitare di incorrere in responsabilità inattese, le aziende esportatrici devono innanzitutto verificare se i prodotti che esportano possono essere ritenuti a duplice uso e, se così è, devono accertarsi di essere dotate di un'idonea autorizzazione all'esportazione.

Quanto alla verifica da effettuare sui prodotti, si segnala che non è sempre così agevole comprendere se gli stessi sono a duplice uso, soprattutto quando si tratta di beni destinati a determinati settori, quali, per esempio, quello energetico, chimico, metalmeccanico, elettronico, di *cybersecurity*, software e tecnologia (IT). Infatti, soprattutto in questi contesti, la valutazione dei prodotti non è immediata e necessita che la stessa venga effettuata da un tecnico, interno o esterno all'azienda, che abbia le competenze necessarie per stabilire se i prodotti presentino le caratteristiche individuate dalla normativa per ritenere un prodotto a duplice uso. In particolare, l'allegato I del nuovo regolamento, così come già avveniva con il regolamento (CE) 428/2009, contiene un'elencazione

di prodotti che sono considerati a duplice uso e viene periodicamente aggiornato. Questa analisi tecnica relativa al prodotto viene generalmente definita "***due diligence* oggettiva**".

Come detto, se l'azienda riscontra che i prodotti che esporta o alcuni di essi sono a duplice uso, la stessa deve adoperarsi per disporre della necessaria autorizzazione all'esportazione. A tal proposito, il nuovo regolamento ripropone le quattro tipologie di autorizzazione di esportazione, già previste dal regolamento (CE) 428/2009, che seguono:

1) autorizzazione di esportazione **specifica**;
2) autorizzazione **globale** di esportazione;
3) autorizzazione **generale** di esportazione **nazionale**;
4) autorizzazione **generale** di esportazione dell'**Unione**.

Le prime tre autorizzazioni sono rilasciate dall'autorità competente nazionale, che oggi, in Italia, è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Invece, le autorizzazioni generali dell'Unione sono contenute direttamente nel regolamento sui prodotti a duplice uso.

Si segnala che il nuovo regolamento contiene delle novità anche in tema di autorizzazioni. Infatti, lo stesso introduce la "***autorizzazione per grandi progetti***" che è un'autorizzazione di esportazione specifica o globale concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala. Inoltre, il regolamento in questione aggiunge due nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (la "**EU007**" per le esportazioni intragruppo di software e di tecnologia e la "**EU008**" sulla cifratura), che così diventano in totale otto e sono tutte contenute nell'allegato II (lettere da A ad H) del nuovo regolamento.

Per comprendere quale sia l'autorizzazione di cui necessita l'azienda occorre valutare il caso concreto. Per esempio, nell'ambito di tale valutazione, incideranno il tipo di prodotto a duplice uso da esportare, il paese di destinazione finale e la frequenza con cui l'esportatore effettua quel tipo di esportazione.

Nell'effettuare le analisi di cui sopra, le aziende italiane devono tenere in considerazione non solo la normativa europea ma anche quella italiana. A tal proposito si noti che nel 2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 221 che contiene, tra le varie

cose, anche le disposizioni di adeguamento al regolamento (CE) 428/2009. Considerato che la pubblicazione del regolamento (UE) 821/2021 è avvenuta successivamente a quella del predetto decreto legislativo, ci si aspetta che il legislatore italiano emetta dei provvedimenti volti a riallineare quest'ultimo alle novità introdotte dal nuovo regolamento. Ad ogni modo, il decreto legislativo n. 221/2017 contiene le disposizioni relative all'ottenimento e alla gestione delle autorizzazioni all'esportazione sopra citate nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa in discussione.

Il regolamento (UE) 821/2021 contiene anche altre modifiche sostanziali rispetto al precedente regolamento. Per esempio, il nuovo regolamento: i) riformula la clausola già nota come "***catch-all***", che prevede la possibilità per le autorità competenti di sottoporre a controlli i prodotti considerabili come a duplice uso anche se non indicati nell'allegato I del regolamento se gli stessi potrebbero essere utilizzati per determinati scopi previsti dalla normativa (cfr. art. 4 del nuovo regolamento); ii) introduce la necessità di ottenere un'autorizzazione per esportare **prodotti di sorveglianza informatica** non ricompresi nell'allegato I del nuovo regolamento nel caso in cui tali prodotti possano essere destinati ad un uso connesso alla **repressione interna** e/o all'attuazione di **gravi violazioni dei diritti umani** o del **diritto umanitario internazionale** (cfr. art. 5 del nuovo regolamento); iii) prevede agli articoli 9 e 10 che l'esportazione di prodotti a duplice uso non inclusi nell'allegato I possa essere vietata o sottoposta ad autorizzazione per motivi di **pubblica sicurezza**, inclusa la prevenzione di **atti di terrorismo**, o di rispetto dei **diritti umani** e che a tal fine possano essere istituiti degli appositi **elenchi nazionali di controllo**.

Da quanto sopra emerge che i controlli derivanti dall'applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso potrebbero estendersi non solo ai prodotti espressamente individuati dalla normativa ma anche a prodotti non rientranti nell'allegato I del predetto regolamento.

L'*Internal Compliance Programme* (ICP)

Un'ulteriore novità presente nel regolamento (UE) 821/2021 è quella relativa all'introduzione di espresse previsioni riferite al "*programma interno di conformità*", detto anche "*Internal Compliance Programme*" o "**ICP**". Secondo l'articolo 2 del regolamento, il termine ICP "*si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali*".

Semplificando, l'*Internal Compliance Programme* raccoglie l'insieme delle procedure adottate ed implementate da un'impresa allo scopo di assicurarsi il rispetto dei controlli sulle esportazioni. Si tratta dunque di un documento realizzato dall'impresa *ad hoc*, sulla base della specifica attività di *export* svolta dalla stessa. Si noti peraltro che in base al nuovo regolamento la presenza di un ICP potrebbe essere necessaria per l'ottenimento di alcune tipologie di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso (le autorizzazioni di esportazione globali e l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione "EU007" sopra menzionata).

Come già sottolineato, il legislatore punta a responsabilizzare le aziende affinché le stesse siano in *compliance* con la normativa. Le previsioni sull'ICP introdotte nel nuovo regolamento sono proprio il frutto di tale volontà. A tal proposito si legga il considerando 7 del regolamento che statuisce che "*il* ***contributo degli esportatori****, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all'obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale. Affinché essi possano agire in conformità del presente regolamento, la* ***valutazione dei rischi*** *connessi alle operazioni oggetto del presente regolamento deve essere eseguita mediante* ***misure di controllo*** *delle operazioni, note anche come principio della dovuta diligenza, nell'ambito di un programma interno di conformità (****Internal Compliance Programme*** *— ICP). A tale riguardo, devono essere prese in considerazione in particolare le* ***dimensioni e la struttura organizzativa degli esportatori*** *nell'elaborazione e nell'attuazione degli ICP*".

Inoltre, si evidenzia che la disposizione di cui sopra è solamente una tra le varie contenute nel nuovo regolamento che tiene conto del fatto che le esigenze e le capacità delle aziende variano in base alla dimensione delle stesse. Il legislatore fa infatti espresso riferimento, in diverse occasioni, anche alle piccole e medie imprese, che restano comunque assoggettate allo stesso.

Ma quale dovrebbe essere il contenuto di un ICP?

Per agevolare l'imprenditore nella redazione del proprio ICP, il considerando 18 del regolamento (UE) 821/2021 dichiara espressamente che "*dovrebbero essere introdotti* ***orientamenti per i programmi interni di conformità*** *al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l'applicazione efficace dei controlli. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto delle differenze in termini di* ***dimensioni, risorse, settori di attività e altre caratteristiche e condizioni degli esportatori*** *e delle loro filiali, come le strutture e le norme di conformità intragruppo, evitando così l'approccio di un* «modello unico per tutti» *e aiutando ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività*". Si attende quindi l'emissione degli orientamenti promessi dalla nuova normativa.

Nelle more, le aziende potranno comunque tenere in considerazione la raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) 428/2009, pubblicata il 30 luglio 2019.

In base alle predette raccomandazioni un ICP dovrebbe contenere:

- una dichiarazione di impegno dell'alta dirigenza dell'azienda a garantire la conformità alla normativa sui controlli alle esportazioni;
- la struttura organizzativa aziendale con l'indicazione specifica dei soggetti coinvolti e relative delle responsabilità;
- gli strumenti adottati dall'azienda per la formazione e sensibilizzazione del personale;
- le procedure da adottare per il controllo e la gestione delle esportazioni (ad esempio, quelle per comprendere se il bene può essere esportato o se necessita di un'autorizzazione);

- le regole da seguire per monitorare e controllare le esportazioni, per verificare l'efficacia e l'attualità dell'ICP adottato e per porre in essere le azioni correttive in caso di comprovate violazioni della normativa;
- i metodi di conservazione dei registri e dei documenti attestanti le procedure effettivamente implementate per il controllo del commercio di prodotti a duplice uso;
- le misure poste in essere dall'azienda per evitare che i prodotti a duplice uso siano accessibili a soggetti non autorizzati.

Gli aspetti sopra brevemente descritti potrebbero quindi essere riportati all'interno di un manuale operativo aziendale che dovrebbe essere tenuto sempre aggiornato. L'ICP avrebbe come effetto utile quello di consentire all'imprenditore di ridurre le eventuali incertezze sulle procedure aziendalida implementare, di controllare regolarmente le proprie esportazioni e di recuperare più agevolmente la documentazione rilevante per dimostrare la propria condotta corretta e diligente, ove ciò fosse richiesto dalle autorità. Quindi, l'implementazione di un ICP potrebbe permettere all'azienda di eliminare o ridurre il rischio di essere sanzionato oppure di ottenere una riduzione delle sanzioni applicabili. Oltre al fatto che, lo si ricorda, il nuovo regolamento potrebbe richiedere la presenza di un ICP aziendale per poter rilasciare determinati tipi di autorizzazioni.

Si osserva inoltre che un ICP non dovrebbe limitarsi alla gestione delle esportazioni rispetto alla normativa sui prodotti a duplice uso. Infatti, sarebbe opportuno che tale documento affrontasse quantomeno altre due questioni di cui un esportatore dovrebbe occuparsi.
La prima è quella relativa ai controlli da svolgere sui soggetti con cui vengono intrattenuti i rapporti commerciali. Si tratta della cosiddetta ***due diligence* soggettiva**.
La seconda concerne gli ulteriori controlli e divieti che potrebbero essere applicabili alle esportazioni verso paesi più sensibili in quanto sottoposti a **misure restrittive** (es. embargo). Nel prosieguo si approfondiranno brevemente anche queste due tematiche.

La *due diligence* soggettiva

Gli esportatori italiani sono tenuti a verificare che i soggetti con cui instaurano dei rapporti commerciali non siano considerati dalla normativa applicabile come soggetti con cui è vietato fare affari. L'esportatore dovrà quindi accertarsi del fatto che i soggetti con cui opera non rientrino nelle cosiddette ***black list***, che per questa ragione vengono definiti "soggetti listati". Si segnala che il rischio di intrattenere rapporti con soggetti listati aumenta drasticamente quando si opera con paesi sottoposti a misure restrittive come potrebbero essere la Russia, l'Iran e la Cina.

Gli effetti negativi derivanti dall'aver avuto a che fare rapporti con soggetti listati potrebbero essere particolarmente onerosi. Per esempio, l'impresa o i legali rappresentanti della stessa potrebbero essere sanzionati a livello penale, potrebbero perdere i benefici all'esportazione o subire danni da un punto di vista reputazionale.
Le aziende che intrattengono raporti commerciali con l'estero dovrebbero quindi adottare degli strumenti che consentano loro di verificare le proprie controparti contrattuali. Tuttavia, lo svolgimento di questa attività presenta delle difficoltà per diverse ragioni.
In primo luogo, i nominativi dei soggetti listati cambiano molto di frequente e quindi una verifica potrebbe divenire obsoleta molto velocemente. In secondo luogo, le analisi non dovrebbero limitarsi ai nominativi delle società con cui vengono stretti i rapporti commerciali ma dovrebbero estendersi quantomeno anche ai soci e agli amministratori delle stesse. Eppure, soprattutto quando si tratta di paesi che non rendono tali informazioni pubbliche, il reperimento di tali informazioni potrebbe non essere così agevole. Infine, una volta effettuate le analisi sui nominativi, si dovrà essere in grado di analizzare la normativa sottostante alle eventuali restrizioni emerse al fine di comprendere se la stessa impedisca o meno all'azienda di intrattenere rapporti con la persona sottoposta ad analisi.
Una valutazione preliminare delle controparti può essere certamente svolta dall'azienda mediante il controllo dei nominativi all'interno delle liste di soggetti listati disponibili pubblicamente. Occorre comunque tenere presente che tale attività potrebbe risultare non sufficiente in quanto, trattandosi di un confronto letterale tra il nominativo analizzato e quello riportato nella lista, anche solo una piccola differenza, come per esempio una lettera, potrebbe condurre ad un risultato falsato, con gravi conseguenze. A tal proposito si pensi ai nominativi stranieri che vengono trasformati, in diverse versioni più o meno simili tra loro, dall'alfabeto arabo o cinese al nostro. Per superare questo *impasse*, le aziende possono optare per lo svolgimento delle ricerche sui nominativi utilizzando delle specifiche banche dati che vengono continuamente aggiornate e che controllano anche nominativi non identici ma comunque riconducibili al nominativo ricercato. Si segnala che queste banche dati consentono di effettuare verifiche su singoli nominativi così come di tenere sotto costante monitoraggio i vari nominativi sottoposti a verifica. Ovviamente resta il fatto che, una volta effettuato lo *screening* dei soggetti, è necessario avere la capacità e possibilità di analizzare le risultanze e di comprendere se le stesse vietino o consentano alle aziende di operare con un dato soggetto.
Un ICP dovrebbe quindi contenere anche le procedure che l'azienda adotta per controllare i nominativi dei soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali.

Gli ulteriori controlli sulle esportazioni verso paesi sottoposti a misure restrittive

La seconda ulteriore questione di cui un ICP dovrebbe occuparsi concerne i controlli e i divieti che potrebbero essere applicabili alle esportazioni verso paesi più sensibili in quanto sottoposti a misure restrittive, come potrebbero essere la **Russia**, la **Cina** e l'**Iran**, i cui mercati risultano certamente d'interesse per le imprese italiane.
Le misure restrittive in questione possono manifestarsi in restrizioni applicabili ai rapporti con certi soggetti e, in tal caso, queste misure dovrebbero emergere in sede di *due diligence* soggettiva analizzata nel paragrafo che precede.
Altre misure restrittive possono subordinare ad autorizzazione o vietare l'esportazione di determinati prodotti se destinati a certi paesi. Queste regole sono ulteriori rispetto alla normativa sui prodotti a duplice uso sopra illustrata. Le stesse possono rendere la predetta normativa più stringente, per esempio vietando l'esportazione di tali prodotti anziché semplicemente subordinarla al rilascio di un'autorizzazione, ovvero possono introdurre controlli su prodotti completamente differenti e che non sono classificabili come a duplice uso. Quindi, un prodotto potrebbe non essere a duplice uso ma allo stesso tempo essere sottoposto a misure restrittive che ne impediscono l'esportazione verso un dato paese.

Oppure, l'esportazione di un prodotto a duplice uso, per cui generalmente occorre un'autorizzazione, potrebbe essere vietata qualora il medesimo prodotto dovesse essere destinato ad un determinato paese sottoposto a misure restrittive.
Tutte queste misure restrittive sono soggette a frequenti cambiamenti in quanto le stesse sono direttamente collegate alle circostanze politico-sociali che determinano l'esigenza di adottarle e modificarle.
Si noti peraltro che il decreto legislativo 221/2017 sopra menzionato contiene altresì le sanzioni, anche di natura penale, applicabili in caso di violazione della normativa sulle misure restrittive in oggetto.
Un ICP dovrebbe quindi contenere anche le procedure che l'azienda adotta per controllare che i prodotti vengano esportati nel rispetto dell'ulteriore normativa che potrebbe essere applicabile in caso di esportazione verso paesi sottoposti a misure restrittive.

La tutela contrattuale dell'azienda

Alla luce di quanto sopra dovrebbe apparire evidente che un'azienda che esporta prodotti a duplice uso o verso paesi sottoposti a misure restrittive potrebbe trovarsi nella necessità di ottenere un'autorizzazione all'esportazione oppure nell'impossibilità di provvedervi in base alla normativa applicabile.
Per tale ragione, l'azienda, prima di sottoscrivere un contratto, dovrebbe verificare se il prodotto sia a duplice uso ed esportabile nel paese di destinazione, se per procedervi sia necessaria un'autorizzazione e se sia possibile intrattenere rapporti commerciali con la controparte contrattuale.
Peraltro, poiché le restrizioni all'esportazione potrebbero essere introdotte anche in una fase successiva rispetto alla conclusione del contratto in quanto, come visto, la normativa cambia in maniera repentina, l'esportatore dovrebbe avere a disposizione degli strumenti utili che gli consentano di rispettare la normativa, evitando così di essere sanzionata, senza contemporaneamente incappare in eventuali responsabilità contrattuali nei confronti della controparte, che certo mal digerirà il fatto che un'esportazione venga ritardata nell'attesa dell'ottenimento di un'autorizzazione oppure bloccata a causa di un nuovo divieto di esportazione verso un determinato soggetto o paese.
Quindi, a titolo esemplificativo, l'esportatore dovrà inserire nel contratto delle clausole che gli consentano di ritardare e/o sospendere l'esportazione (per esempio a causa di embarghi o atti delle autorità) e/o di risolvere il contratto; dovrà rifiutare la sottoscrizione di clausole di contenuto opposto; dovrà evitare di accettare termini di consegna essenziali magari collegati al riconoscimento di penali per il ritardo; dovrà pattuire clausole di forza maggiore sufficientemente tutelanti e così via.
Un ICP dovrebbe quindi contenere anche le procedure che dovrebbero essere seguite dall'azienda per la corretta gestione e redazione della documentazione contrattuale.

In conclusione

La pubblicazione del regolamento (UE) 821/2021 sui prodotti a duplice uso richiede alle aziende di prestare particolare attenzione nella gestione di esportazioni di tali prodotti ed enfatizza l'importanza di dotarsi di un apposito *Internal Compliance Programme* (ICP), documento che contiene le procedure aziendali da rispettare per evitare di violare la predetta normativa.
Inoltre, l'analisi di cui sopra sottolinea che un ICP non dovrebbe limitarsi al rispetto del nuovo regolamento sui prodotti a duplice uso ma dovrebbe estendersi anche alle altre restrizioni all'esportazione che potrebbero essere applicabili come, per esempio, quelle derivanti dalla controparte contrattuale e quelle legate al paese di destinazione della merce.
Infine, si rileva che l'adozione di un ICP potrebbe agevolare un'azienda nella corretta gestione delle esportazioni e nell'ottenimento di autorizzazioni e potrebbe eliminare o quantomeno ridurre il rischio che un esportatore ponga in essere condotte illecite per cui i soggetti coinvolti potrebbero essere sanzionati.

GRUPPO SEAC

Da sempre a fianco dei professionisti

SOFTWARE
EDITORIA
FORMAZIONE
ASSICURAZIONI

CONSULENZA STRATEGICA
GESTIONE CREDITI IMPOSTA
SICUREZZA INFORMATICA

seac.it

I limiti nelle cessioni delle quote di Società partecipate da Enti locali e le responsabilità dei Sindaci dei Comuni soci nel soccorso finanziario

(Intervento in occasione del convegno "Le società partecipate da enti locali nella provincia di Verona", Legnago, 9 luglio 2021)

di Marcovalerio Pozzato

La prima questione postami dal Moderatore concerne i limiti nella gestione degli acquisti e delle cessioni di quote e di aumenti di capitale nelle società partecipate da enti locali, richiamando espressamente le vicende relative alla Società Autobrennero (concessionaria dell'autostrada A22).
Come noto, le "Società partecipate" rappresentano Società le cui azioni o quote siano possedute dallo Stato (o ente pubblico).
L'Amministrazione entra quindi nella compagine sociale ed acquisisce i relativi diritti e doveri a seconda della quota detenuta.
Secondo l'art. 10, c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico sulle società partecipate), la cessione delle partecipazioni deve avvenire con procedure competitive da attivarsi "nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione".
Solo in casi eccezionali è consentita la cessione di quote di società partecipate "mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente" e comunque, aggiunge la norma, purché "a seguito di deliberazione motivata [...] che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita".
Viene fatto salvo, ad ogni modo, il "diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto".
La deroga alla regola generale della gara ad evidenza pubblica per la vendita di partecipazioni riveste un carattere del tutto eccezionale e residuale.
Sia la Corte dei conti (in particolare, la Procura di Trento, da me diretta sino a ieri 8 luglio) che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) hanno rilevato che le cessioni azionarie devono avvenire a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, essendo in presenza di una vera e propria cessione di un asset pubblico; non è considerato rilevante il fatto che il conferimento della partecipazione abbia avuto luogo in favore di un'altra Società a partecipazione pubblica (quand'anche la quota non sia stata ricollocata sul mercato, essendo rimasta all'interno del sistema allargato della P.A.).
È centrale, in questo contesto, la nozione di "contendibilità" della quota da cedere: circostanza che, a giudizio della stessa Autorità (cfr. parere n. 5246/2019), è decisiva nel delineare un eventuale quadro in cui potrebbe venire ostacolata e falsata la corretta applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e, dunque, di concorrenza.
Il richiamo ad Autobrennero impone una seria riflessione, anche storica, in ordine ai limiti delle cessioni.
La Società, non qualificata *in-house* al momento della costituzione (sebbene partecipata al 100% da Amministrazioni pubbliche), non ha previsto, all'interno del suo Statuto, forme di controlli in ordine alle cessioni delle quote azionarie. Questa omissione ha comportato che alcuni Enti locali hanno alienato a privati, oltre venti anni orsono, quote azionarie senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità della vendita, fra l'altro in assenza di qualsiasi tipo di gara e comparazione concorrenziale (nel quadro della quale avrebbero dovuto essere posti "paletti" di tipo pubblicistico, stante il pubblico interesse dell'attività societaria).
Va precisato che l'interesse pubblicistico della Società (comportante peraltro, secondo alcuni, profili strategici del governo del Territorio) è stato confermato dall'iscrizione nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13 nel SEC); le quote di partecipazione dei soci pubblici Trentino-Alto Adige ammontano, complessivamente, al 57,71% del totale; il 28,28% è in mano ad altri enti pubblici; lo 0,08% è costituito da azioni proprie; il rimanente 14 % è in mano a soggetti privati.
La cessione senza alcun controllo ha comportato la nascita di nodi giuridici ad oggi irrisolti: la vendita di *assets* pubblici senza alcuna verifica e senza alcun ragionato confronto pubblicistico-economico ha fatto sì che la compagine e la stessa struttura (alla nascita sostanzialmente *in-house*) societaria venisse sconvolta, sicché ad oggi non è possibile che la nuova concessione autostradale venga nuovamente attribuita alla società Autobrennero.
Solo per completezza, è da aggiungersi che i soci privati, inopinatamente proiettati nella compagine di Autobrennero in virtù di mancate previsioni statutarie e verifiche economiche-pubblicistiche (in un'epoca in cui mancava una rete normativa accostabile a quella predisposta dal TUSP del 2016), pretendono, per la cessione delle proprie quote, la valorizzazione di voci economiche (corrispondenti alla quota-parte degli accantonamenti del c.d. "Fondo Ferrovia") che non possono essere corrisposte a soggetti terzi alla P.A. senza che non si ponga un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile (non è in alcun modo utilizzabile, come invocato da taluni, la precedente vendita – anche essa senza alcun confronto economico/pubblicistico – di 15.500 quote azionarie da parte della Provincia di Mantova, nel 2018; al proposito, richiamo le conclusioni espresse dalla Procura di Trento in occasione della parifica del Rendiconto regionale T.A.A. 2020).
Per esaurire l'argomento richiesto, osservo, sulla scorta delle indicazioni della AGCM, che, nella valutazione della rilevanza pubblicistica, deve essere analizzata l'attività oggetto della società di cui devono essere trasferite le quote, sotto l'aspetto della compatibilità con le finalità strettamente necessarie agli Enti pubblici (annoverate e consentite dall'art. 4, D. Lgs. n. 175/2016). In questo contesto, come esattamente osservato, la gestione autostradale (A22) è ormai collegata strettamente alla realizzazione di

infrastrutture sul territorio.
Comunque, in conclusione, la gestione delle partecipazioni societarie risponde in generale alle regole ed ai meccanismi del libero mercato: in quanto tale, non può essere ricompresa in una forma di "cooperazione pubblico-pubblico" sottratta a una solida motivazione correlata all'essenzialità del servizio di pubblico interesse svolto.
La particolarità e la necessarietà dell'azione pubblica è correlata alle espresse eccezioni previste dal Testo Unico, che è improntato al principio secondo il quale la cessione di quote di società partecipate deve essere ordinariamente assoggettata alla procedura ad evidenza pubblica.
Circa la ricapitalizzazione, prendiamo in esame un parere in merito alla possibilità di procedere alla ricapitalizzazione di una Società per azioni a capitale interamente pubblico, affidataria del servizio di gestione del servizio idrico integrato, mediante la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio.
La Corte dei conti (cfr. del. 20/2019 della Sez. contr. Campania) ha evidenziato che, secondo l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), possono essere riconosciuti i debiti che derivino, tra gli altri, da "ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali".
Per ricapitalizzazione si deve intendere l'azione specifica di ricostituzione del capitale deliberato dai soci, senza possibilità di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite d'esercizio.
Nel medesimo quadro, l'art. 14, c. 4, del D. Lgs. 175/2016 dispone che "Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5."
Ne discende la possibilità di provvedere alla ricapitalizzazione mediante la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, qualora sussistano i seguenti presupposti:
- che il bilancio di previsione dell'esercizio in corso sia stato già approvato, sicché può essere fatto ricorso al procedimento relativo ai debiti fuori bilancio e che si tratti di società di capitali;
- che la ricapitalizzazione avvenga nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, trattandosi di una società che svolga un servizio pubblico locale;
- che si debba porre in essere una ricostituzione del capitale sociale per ripianamento per perdite di esercizio, sussistendo un divieto di principio, di derivazione comunitaria, in ordine al c.d. *soccorso finanziario*;
- che il ripiano societario sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, che implichi un quadro di recupero dell'equilibrio finanziario ex art. 14, c. 4, del TUSP.

Seconda questione postami dal Moderatore concerne le responsabilità dei Sindaci dei Comuni soci nelle operazioni di soccorso finanziario.
Gli Enti locali, prima di procedere con un'attività inquadrabile come *soccorso finanziario* a favore delle proprie Società partecipate, devono, nel rispetto dei divieti e dei limiti imposti dall'Ordinamento, operare necessariamente una preventiva e approfondita analisi della situazione economico-finanziaria della Partecipata. L'analisi serve a verificare se l'operazione finanziaria sia in grado di garantire che la Società abbia successivamente la capacità di mantenere una situazione di equilibrio, anche per mezzo di idonei piani di risanamento, nonché di realizzare livelli di economicità ed efficienza nella gestione del servizio affidatole.
Proprio in questo contesto territoriale di riferimento voglio ricordare che la Corte dei conti (cfr. del n. 119/2020/PAR, Sez. contr. Veneto), nel rispondere al quesito posto da un Comune con riferimento alla possibilità di fornire a propria società partecipata un apporto a titolo di «contributo a fondo perduto», unilateralmente senza condividere l'azione di frazionamento con gli altri soci pubblici, ha evidenziato in maniera chiara sia i princìpi ordinamentali che consentono all'Ente locale di provvedere al *soccorso finanziario* della propria Società partecipata, sia le forme e le condizioni con cui questo provvedimento deve essere deliberato dagli Amministratori.
Occorre anzitutto premettere che, nello scenario in questione, il TUSP ha voluto dare un chiaro segno di innovazione e di adeguamento ai princìpi comunitari.
L'idea di fondo è quella della individuazione, tendenzialmente annuale, delle partecipazioni "necessarie" degli Enti locali, in uno scenario in cui è in continuo movimento la perimetrazione dei servizi pubblici essenziali e la compatibilità della gestione di questi con equilibri finanziari strutturali.
È importante, in questo quadro, realizzare quanto in effetti siano mobili i confini fra l'interesse pubblico (in generale) e l'interesse privato.
Lo scenario è quello della programmazione effettiva e legata all'attualità socio-economica: le Società partecipate devono "efficientemente" provvedere all'erogazione e alla distribuzione di servizi percepiti dai cittadini come di effettiva necessità.
L'art. 14, c. 5, del D. Lgs. 175/2016 opera una chiara frattura – nel necessitato quadro del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, affiancato dal principio della concorrenzialità del mercato – dall'idea di salvaguardia obbligatoria degli organismi pubblici in condizione di irrimediabile dissesto, disciplinando l'espresso divieto di *soccorso finanziario*, sostanziantesi nell'erogazione da parte dell'ente locale di erogazioni finanziarie, spesso a *fondo perduto*, finalizzate a ripianare gli squilibri (non di rado strutturali) delle società partecipate.
A tale principio si affianca la possibilità, a titolo di eccezione, prevista dal medesimo art. 14, c. 5, del TUSP di provvedere a *trasferimenti straordinari*, a condizione che siano correlati alla finalità di "salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità", rientranti in atti, quali: a) convenzioni; b) contratti di servizio; c) programmi relativi allo svolgimento di servizi di interesse pubblico ovvero alla realizzazione di investimenti; d) piano di risanamento idoneo al raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.
Il trasferimento straordinario, strumento di protezione in un'ottica di salvaguardia dei servizi pubblici essenziali, va quindi strettamente correlato alla necessarietà del mantenimento (delle attività svolte da parte) della Società partecipata.
Gli Amministratori degli Enti locali devono quindi astenersi da finalità di finanziamento nei confronti delle Società qualora non si siano in concreto adottati tutti gli strumenti idonei a un controllo approfondito

della gestione operativa e finanziaria della Partecipata, al fine di appurare se la stessa necessiti, diversamente, di interventi di ricapitalizzazione, anche al fine di prevenire una minaccia agli equilibri finanziari dell'ente locale (cfr. Sez. contr. Veneto, parere n. 515/2012).
È preciso obbligo degli Amministratori, in questo quadro, procedere ad approfondite analisi circa le perdite generate dalla Partecipata: sostanzialmente, quanto quest'ultima sia finanziariamente sana e funzioni; quanto sia vicina ai cittadini dal punto di vista dei servizi.
Uno scenario siffatto impone, anzitutto, un pregiudiziale studio da parte dei Dirigenti dell'Ente locale, se del caso (motivatamente) assistiti da qualificati documenti tecnico-economici.
Sarà consentito, ove sia dimostrata la mancanza di capacità professionali adeguate da parte dei Dirigenti (nei confronti dei quali ci dovrebbe tuttavia regolare di conseguenza alla scadenza della vigenza dei contratti in essere), avvalersi di strumenti tecnici esterni, finalizzati specificamente a chiarire quali siano le cause di disequilibrio finanziario strutturale in capo alla Società partecipata.
L'individuazione di elementi perturbanti in ordine all'equilibrio economico societario ha naturalmente i suoi effetti sia in ordine a riflessioni (anche per eventuali ordinarie azioni di responsabilità societarie) sugli Amministratori della Partecipata, sia in ordine a azioni o omissioni da parte degli Amministratori dell'Ente pubblico controllante.
La responsabilità degli Amministratori e dei soggetti in rapporto di pubblico servizio con la P.A. è quindi correlata all'erogazione di pubbliche provvidenze in un quadro di *soccorso finanziario* (vietato), senza che siano stati svolti gli adempimenti, formali e motivazionali, che consentano di qualificare l'intervento finanziario come *trasferimento straordinario*.
Non ci si può, né ci si deve nascondere, che la doverosa analisi svolta in questo contesto deve essere utile anche al fine di valutare le responsabilità gestionali degli Amministratori, posto che lo sfondo delle valutazioni economiche è costituito dalla possibilità di provvedere a fornire risorse condizionate alla sostenibilità (equilibrio) in termini di continuità aziendale, nonché a individuare differenti modalità operative nella gestione del servizio pubblico.
È agevole a questo punto rilevare che l'intervento di sostegno finanziario dell'ente locale in favore della Società partecipata, in via di principio vietato, è attuabile soltanto se adeguatamente motivato, nonché supportato da un idoneo piano di risanamento che garantisca nel tempo l'equilibrio finanziario.
Con riferimento alle forme e alle modalità di deliberazione degli atti propedeutici agli interventi straordinari, è opportuno rammentare lo stretto collegamento di questi con l'impianto dei controlli previsti per tutti gli Enti soci (partecipanti).
Nel caso di una partecipazione pubblica, anche plurima, una volta verificata l'esistenza di un'organizzazione di regole (con regolazione dei rapporti fra gli enti soci e la società partecipata) che consentano a ciascun soggetto, anche in forma congiunta, di governare ed esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato in conformità con le proprie finalità istituzionali (altrimenti, la partecipazione dell'Ente assumerebbe la semplice "veste" di partecipazione finanziaria, cfr. TAR Veneto, sent. n. 363/2018), la deliberazione del sostegno straordinario dovrebbe, di regola, portare ad applicare per ciascun socio il principio di contribuzione proporzionale alla quota di capitale detenuta.
In conclusione, gli Amministratori sono tenuti a evidenziare adeguate motivazioni – sia con riferimento all'essenzialità del servizio pubblico svolto sia con riguardo alla sostenibilità finanziaria nel tempo – in tutti gli atti connessi (anche propedeutici) al trasferimento straordinario disciplinato dall'art. 14, c. 5 del TUSP, essendo vietato ogni diverso contributo riconducibile a un'operazione di *salvataggio* a fondo perduto, svincolata non solo dall'efficienza (gestionale) della P.A., ma da una previsione di riequilibrio economico strutturale.

Cybercrime: analisi del rischio e soluzioni assicurative

di Evelin Gottardi

Il 2020 sarà un anno ricordato senza dubbio per la Pandemia causata dal COVID 19 che ha tragicamente sconvolto le nostre abitudini di vita, ci ha costretti a forzati lockdown e ci ha imposto stili di vita e abitudini lavorative a cui non eravamo abituati.
La Pandemia ha portato con sé una serie di conseguenze non solo per quanto riguarda l'emergenza sanitaria e la crisi economica derivante dall'impatto che il Covid ha avuto su particolari settori - pensiamo al settore turistico in primis ai settori del commercio e della ristorazione – ma anche per l'incredibile incremento del Cybercrime che si è registrato nell'ultimo anno, e anche in questo caso sono i numeri a darci l'evidenza della dimensione del problema.
Il Rapporto Clusit 2021 in un confronto tra gli attacchi cyber di grave entità registrati nel 2020 a livello globale rispetto ai 4 anni precedenti la Pandemia, rileva un aumento pari al 66%; nel solo anno 2020 si sono verificati infatti attacchi gravi di dominio pubblico pari a 1.871, il 12% in più rispetto al 2019.
Diversi sono i fattori che oggi espongono Istituzioni ed Aziende a questi rischi in modo maggiore rispetto al passato. Il processo di digitalizzazione che ha investito tutti i settori con importanti investimenti da parte delle Aziende del settore sia Pubblico sia Privato, ha avuto una straordinaria accelerazione a causa della Pandemia che ha costretto tutti a ricorrere al supporto dei sistemi informatici per consentire il perseguimento delle normali attività. Il ricorso allo Smart working, che per una parte delle imprese era già una pratica in uso, è stato

esteso alla quasi totalità delle Imprese di tutti i settori salvo poche esclusioni e questo ha determinato un ampliamento dei parametri di difesa delle aziende ed ha evidenziato nuovi punti di vulnerabilità.
Il Clusit stima che entro il 2024 il costo del crimine informatico potrebbe essere nell'ordine di 20-25 miliardi di euro l'anno mentre gli investimenti in sicurezza nel 2020 ammontavano a soli 1,5 miliardi di euro, segnale di arretratezza rispetto agli altri Paesi dell'UE e che pongono il nostro paese agli ultimi posti per la scarsa digitalizzazione e competenze digitali.
Tutto ciò riveste un importante significato nella lettura dei dati se consideriamo che l'85% delle violazioni è determinato da errore umano.
L'impatto economico della pandemia ha costretto le imprese italiane a fronteggiare le aumentate sfide di sicurezza con budget ridotti: il 19% ha diminuito gli investimenti in cybersecurity (contro il 2% del 2019) e solo il 40% li ha aumentati (era il 51% l'anno precedente). Ma per oltre un'impresa su due (54%) l'emergenza è stata un'occasione positiva per investire in tecnologie e aumentare la sensibilità dei dipendenti riguardo alla sicurezza e alla protezione dei dati.
Durante la pandemia, gli attacchi di *phishing* sono aumentati del 6.000%, è quanto emerge dal Rapporto di **Minsait** (società del gruppo Indra) sulla Digital Maturity in ambito Cybersecurity.
Tuttavia, sempre secondo lo stesso rapporto, il 68% non ha ancora la figura di un CISO (Chief Information Security Officer), come manager responsabile della sicurezza delle informazioni e del suo allineamento con gli obiettivi aziendali. Inoltre, l'82% delle aziende non ha registri aggiornati degli asset digitali da proteggere e il 90% non utilizza le tecniche di Cybersecurity più avanzate, aspetti essenziali per avere una protezione completa.

Come affrontare il rischio Cyber?
Un approccio corretto per la valutazione del rischio deve tener conto di un attento ed approfondito lavoro di Risk Assessment che non deve riguardare solamente la rete dell'organizzazione ma deve tenere in considerazione tutti gli attori coinvolti nel processo di procurement e nella supply chain per verificare se vi siano i requisiti di sicurezza in grado di garantire in maniera efficiente contro possibili minacce che possano colpire direttamente la rete dell'organizzazione o penetrare a causa della vulnerabilità dei sistemi di protezione dei soggetti connessi che intervengono nella catena produttiva e/o distributiva di beni e servizi.
L'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Informatica (ENISA) ha rilevato che nel 2021 ci saranno quattro volte più attacchi alla catena di approvvigionamento del software rispetto al 2020 – i cosiddetti supply chain attack.
Non è più sufficiente quindi difendere solo la superficie di attacco della propria organizzazione, ma è indispensabile proteggersi dalle compromissioni della rete all'interno dei partner commerciali che sono coinvolti nella catena di approvvigionamento.
In questa fase sarà necessario inoltre identificare in maniera chiara i rischi potenziali conseguenti ad un possibile cyber attack:
- Business Interruption
- Danno reputazionale e di immagine
- Diffusione di informazioni sensibili
- Violazione di informazioni finanziarie
- Violazione di proprietà intellettuali
- Perdite di quote di mercato
- Appropriazione di identità
- Azioni legali da parte di terzi

Nella fase successiva di Risk treatment le organizzazioni dovranno identificare ed adottare tutte le misure necessarie in termini di strumenti di protezione e controllo al fine di prevenire i possibili tentativi di intrusione:
- formare il personale e sensibilizzare dipendenti ed utenti per diffondere una cultura capillare della sicurezza informatica, così che il personale sia preparato ad affrontare i rischi informatici a tutti i livelli;
- dotarsi di connessioni sicure, autenticazione multi fattore per aggiungere un ulteriore livello di protezione e protezione perimetrale per assicurare che i firewall siano opportunamente configurati per individuare tentativi di connessioni non autorizzate;
- dotarsi di strumenti di analisi e verifica predittiva che grazie all'intelligenza artificiale e le machine learning siano in grado di identificare in tempi rapidi le possibili minacce riducendo il time-to-discovery.
Inoltre, per evitare possibili intrusioni determinate dalle "debolezze" dei soggetti che intervengono nella supply chain, si riportano qui di seguito:
<u>Le raccomandazioni per i clienti</u>
• identificare e documentare i fornitori e i prestatori di servizi;
• la definizione di criteri di rischio per diversi tipi di fornitori e servizi, come le dipendenze tra fornitore e cliente, le dipendenze critiche del software, i single point of failure;
• monitoraggio dei rischi e delle minacce della catena di fornitura;
• gestione dei fornitori durante l'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, comprese le procedure per gestire prodotti o componenti a fine vita;
• la classificazione delle risorse e delle informazioni condivise con i fornitori o accessibili a questi ultimi, e la definizione di procedure pertinenti per accedervi e gestirle;
• il rapporto suggerisce anche possibili azioni per garantire che lo sviluppo di prodotti e servizi sia conforme alle pratiche di sicurezza. Si consiglia ai fornitori di implementare buone pratiche per la gestione delle vulnerabilità e delle patch, per esempio.
<u>Le raccomandazioni per i fornitori</u>
• garantire che l'infrastruttura utilizzata per progettare, sviluppare, produrre e fornire prodotti, componenti e servizi segua pratiche di sicurezza informatica;
• implementare un processo di sviluppo, manutenzione e supporto del prodotto che sia coerente con i processi di sviluppo del prodotto comunemente accettati;
• monitoraggio delle vulnerabilità di sicurezza segnalate da fonti interne ed esterne che includono componenti di terze parti utilizzate;
• mantenere un inventario delle risorse che includa le informazioni rilevanti per le patch.

Pur adottando tutte le misure di prevenzione ed investendo nell'implementazione dei sistemi di controllo e monitoraggio, le organizzazioni non possono dirsi certe al 100% di aver gestito il rischio di un possibile cyber crime.

L'importanza dell'AUTODIAGNOSI
È importante nel processo di analisi e valutazione dei rischi riuscire ad identificare quelli che possono essere gestiti e quelli che per gravità è opportuno trasferire.
Il trasferimento del rischio consente alle organizzazioni di limitare la propria esposizione e gli effetti negativi che un determinato evento potrebbe comportare mettendo in discussione la continuità del business.
L'esempio più classico e conosciuto è quello di trasferire ad una Compagnia di assicurazione, attraverso specifici contratti, fette di rischio che potrebbero, in caso di evento dannoso, mettere in crisi l'organizzazione.
Quando si parla di cyber risk il trasferimento del rischio è molto più complesso

e non può prescindere da un'analisi accurata e preventiva che tenga conto di tutti i fattori fin qui elencati, inclusa la necessità che l'organizzazione metta in atto tutte le misure di prevenzione possibili per evitare e/o mitigare il danno.

Da un'indagine condotta nel corso del 2020 da alcuni dei principali operatori del settore assicurativo specializzati nelle coperture Cyber - Blueunderwriting con AXA XL e AIG - è emerso come le coperture Cyber fatichino a penetrare il mercato italiano nonostante la Pandemia abbia comunque dato un'accelerata netta alla consapevolezza che si tratta di coperture assicurative fondamentali per la tutela dell'Azienda.
Nel 2019 un terzo del campione circa ha dichiarato di aver attivato coperture assicurative di trasferimento del rischio cyber (in linea col 2018), suddivise fra imprese che hanno scelto polizze completamente dedicate al cyber risk (19%) e altre che hanno preferito assicurazioni generaliste che coprono in parte questo rischio (11%).
Il 37% sta valutando (+12% sul 2018), il 23% non è al momento interessato, il 10% non le conosce.
Solo metà del campione gestisce il rischio cyber con un processo di Risk Management che coinvolge l'intera azienda, il 40% affida questa attività alla funzione IT o a un'altra singola divisione, mentre nel 10% dei casi il cyber risk non viene nemmeno monitorato costantemente.
Il sondaggio effettuato sullo stesso campione dal Politecnico di Milano per il 2020 rileva che è quasi raddoppiata la domanda a causa dell'incremento dei fermi aziendali informatici.

Come orientarsi tra le varie proposte dell'insurance?

Il panorama assicurativo è sempre molto ampio e complesso quando si tratta di dover valutare le singole proposte che le Compagnie propongono.
Sicuramente in tema di Cyber Security la storicità a disposizione degli Assicuratori in merito alla frequenza ed all'entità dei danni è molto limitata trattandosi di una tipologia di rischio molto recente.
Se l'analisi viene condotta a livello Internazionale vi sono sicuramente dei dati maggiori sui quali anche gli assicuratori nazionali hanno lavorato per determinare l'evoluzione di questo rischio e quindi elaborare delle proposte. Se vediamo l'aumento dei costi delle coperture solo nell'ultimo anno capiamo che le stime fatte in precedenza forse non erano in linea con l'effettiva evoluzione del problema.
Oggi le migliori coperture assicurative offerte dagli Assicuratori per garantire una copertura efficiente in caso di attacco, devono prevedere una soluzione integrata con i responsabili della Sicurezza Informatica dell'organizzazione.
La copertura deve inoltre considerare tutti gli impatti dannosi sull'azienda in termini di danno sia diretto sia indiretto oltre alle responsabilità nei confronti di terzi nel caso di furto/smarrimento/sottrazione dei dati per i quali vi è un obbligo di tutela protezione e conservazione come previsto dal GDPR.
Focalizzando l'attenzione sul rischio ransomware, correlato nella maggior parte dei casi ad una richiesta di riscatto, a titolo esemplificativo vediamo che per quanto accaduto in Italia il riscatto richiesto si aggira in media dai 10.000 ai 100.000 dollari, indicativo di un impatto economico non devastante se non fosse per le conseguenze che può avere.
Lo strumento assicurativo non deve quindi prevedere solamente la copertura per questa tipologia di rischio, ma deve fornire garanzie e avere dei massimali in grado di supportare efficacemente l'azienda nel momento in cui dovesse accadere l'evento "catastrofico".
Bisogna considerare infatti i costi per l'indagine, la bonifica, il ripristino dei sistemi, l'eventuale notifica al Garante Privacy e, non ultimo, all'indennizzo in caso di interruzione dell'attività che comporti un fermo dell'attività aziendale superiore alle 24/48 ore.
Un insieme di danni e costi, il cui ammontare può raggiungere diverse centinaia di migliaia di euro, addirittura di milioni in caso di fermo di attività prolungato; ogni violazione di dati sulle organizzazioni, costa in media all'azienda impattata 3,86 milioni di dollari a livello globale secondo quanto riportato nel report di Ibm Cost of a Data Breach 2020.
Gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione riguardano quindi da un lato le garanzie e i massimali, e dall'altro la possibilità di un intervento diretto degli assicuratori per garantire il ripristino dei sistemi entro le 48/72 ore dal momento che il costo del sinistro è direttamente proporzionale alla durata dell'attacco.

Le migliori proposte assicurative del mercato prevedono oggi la copertura per:

I crediti di terzi derivanti da una perdita finanziaria o da una perdita sicurezza della rete dell'assicurato o la mancata protezione delle informazioni riservate
Indagine e difesa delle azioni normative derivanti da un fallimento sicurezza della rete o la mancata protezione delle informazioni riservate, compresa la copertura per tali multe e sanzioni se consentite dalla legge
Valutazioni PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) per la mancata protezione dei dati delle carte di pagamento
Costi delle notifiche, delle pubbliche relazioni e di altri servizi per assistere nella gestione e mitigazione di un incidente informatico; sono inclusi i costi di consulenza legale e monitoraggio dell'identità per le vittime di una violazione
Costi di indagine forense a causa di un evento informatico coperto
Costi per il ripristino dei dati elettronici da duplicati o, se non possibile, costi per la ricerca, la raccolta e l'assemblaggio di dati elettronici a causa di un evento informatico coperto
Risponde a un'interruzione materiale delle operazioni aziendali di un assicurato che prevede l'interruzione dell'attività e alcune spese dovute a un evento informatico coperto
Rimborso dei pagamenti di riscatto sostenuti per porre fine a un evento informatico coperto
Perdita di reddito aziendale derivante da danni fisici alla proprietà a causa di un evento informatico coperto

Perdita associata a danni materiali di prima parte a causa di un evento informatico coperto
Reclami di terze parti relativi a lesioni fisiche o danni materiali di terze parti causati da un errore di sicurezza o da un evento sulla privacy
Reclami di terze parti relativi a lesioni fisiche e danni materiali di terze parti causati da una violazione di un sistema informatico che fa parte del prodotto di un assicurato

Sono in ogni caso richiesti degli standard minimi di sicurezza informatica per garantire l'operatività della copertura o addirittura la possibilità che questa venga concessa dall'Assicuratore.

Qui di seguito un esempio non esaustivo dei requisiti minimi richiesti:

• backup dei Dati con una frequenza almeno settimanale ed assicurare che tali backup siano archiviati in ambienti separati dalla Rete;
• presenza, costantemente attivo ed aggiornato, di un software anti-malware a protezione del proprio Sistema Informatico;
• presenza di password d'accesso (minimo 8 caratteri inclusi caratteri alfanumerici con aggiornato almeno trimestrale delle stesse) al proprio Sistema Informatico ed alla Rete ed al FIREWALL;
• presenza di password d'accesso alla rete WIFI (tecnologia WPA2);
• utilizzo di un Sistema Operativo oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante, al momento della stipula de contratto;

Nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili:

• blocco automatico con password (dopo massimo 15 minuti) dell'apparecchiatura elettronica mobile;
• i dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'attività siano protetti con sistemi di criptazione;
• connessione BLUETOOTH non visibile e configurata per la connessione solo con apparecchiature esplicitamente autorizzate.

L'elemento fondamentale rimane quindi quello legato alla prevenzione del rischio non solo per ridurre la possibilità che un attacco cyber provochi dei danni all'organizzazione ma per far sì che in caso di sinistro la copertura assicurativa si riveli efficiente ed efficace e possa garantire all'Azienda la piena tutela.

SEACONSULTING company

SEAC CONSULTING SRL

SERVIZI PER LA CRESCITA A 360°

Consulenza gestionale, compliance, evoluzione digitale

SEAC Consulting accompagna le piccole e medie imprese nella **crescita**, sviluppando i **nuovi processi aziendali** di budgeting e controllo di gestione, di accesso ai finanziamenti bancari ed agevolati, quelli di compliance e rispetto delle normative, integrando in essi anche l'adozione di soluzioni tecnologiche fornite da SEAC, per sfruttare al meglio la preziosa miniera di informazioni che SEAC possiede e che mette a disposizione, in modo sicuro e rispettoso, ai propri clienti.

consulting.seac.it

+ 39 0461 805134
info.consulting@seac.it

L'autorizzazione doganale AEO: strumento di affidabilità internazionale per le imprese

di Luigi Fruscione

La *cooperative compliance* doganale ed il business aziendale

L'internazionalizzazione delle imprese, nella maggior parte dei casi piccole e medie ma anche micro, ha comportato la necessità di confrontarsi con le procedure doganali che sono molto tecniche e complesse. Ciò ha determinato che non sempre fossero evidenti i benefici che possono derivare dall'applicazione, nel proprio business, dei numerosi strumenti offerti dalla normativa doganale che ha due scopi essenziali: controllare e facilitare i traffici delle imprese dell'Unione.

Nell'ambito dell'internazionalizzazione la dogana diventa un fattore rilevante per sostenere il business aziendale: chiaro in tal senso il Considerando n.16 al Codice doganale dell'Unione "*il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali ... hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei Paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane*"; infatti il nuovo codice - di seguito anche CDU - ha la finalità di facilitare i traffici leciti riducendo gli ostacoli al commercio (in tal senso si veda la Circolare n.8/D 2016 dell'Agenzia delle Dogane).

Accanto a tale approccio metodologico, nell'applicazione concreta degli strumenti offerti dal CDU, è possibile notare la strettissima relazione tra vantaggi derivanti dal loro inserimento nei processi aziendali e una ottimizzazione dei risultati di business: diminuzione dei costi di produzione, velocità dell'approvvigionamento e di invio dei prodotti ai propri clienti, etc.

AEO, *self-assessment,* sdoganamento centralizzato, *pre-clearing,* perfezionamenti, deposito doganale, ordinaria presso luogo autorizzato, ITV ed IVO, accordi preferenziali sono solo alcuni degli strumenti offerti alle imprese dal legislatore comunitario per favorirle sugli scenari internazionali.

Ognuno di questi strumenti può essere calato, in base all'operatività aziendale, in ogni impresa sia essa piccola, media o grande incidendo in maniera significativa su costi, tempistiche e modalità del processo di lavorazione e vendita.

La gestione della componente doganale di un prodotto - che trova declinazione tipica nella gestione a) del dazio doganale gravante su di esso e sulle materie che lo compongono, b) sui costi connessi alla movimentazione dei semilavorati in ragione dei tempi e dei controlli - deve elevarsi ad elemento di pianificazione economica e strategica dell'impresa.

Ma allora perché le imprese non accedono in maniera massiva agli strumenti doganali? Due delle possibili risposte risiedono nel fatto che 1) trattasi di una normativa molto tecnica e 2) l'accesso alle semplificazioni non è un obbligo ma una libera scelta del singolo operatore economico che, quindi, per poterne beneficiare, deve conoscerne l'esistenza e averne chiari gli impatti positivi che l'adozione può determinare nei vari processi aziendali.

Lo status AEO: l'operatore affidabile

Il tassello di sistema per sfruttare al massimo i vantaggi offerti dal CDU è rappresentato dall'autorizzazione quale operatore economico autorizzato (AEO), introdotta nel 2005 e implementato tre anni dopo.

Tale figura è, a tutti gli effetti, uno strumento di *cooperative compliance*, che consente l'accesso riservato ed esclusivo ad alcune autorizzazioni/semplificazioni doganali oltre ad apportare vantaggi operativi.

La figura dell'AEO è prevista dall'art. 38 del CDU il quale stabilisce che "*un operatore economico che è stabilito nel territorio dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39* [del CDU] *può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato*".

L'autorizzazione può essere di due tipi:

a) per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; oppure

b) per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

Le due tipologie di autorizzazioni sono cumulabili tra loro con la cd. "*full*" (a+b).

Una volta ottenuta questa non è soggetta a scadenza ma sarà solo oggetto di verifica periodica da parte dell'Agenzia delle dogane.

I requisiti

Primo requisito che occorre verificare da parte dell'operatore economico interessato allo status AEO è quello di individuare il proprio ruolo nella catena logistica internazionale stabilendo se sia produttore, esportatore, gestore di deposito, importatore, etc.; infatti sarà necessario, in base al ruolo ricoperto, comprendere il grado di compliance a temi quali la security del sito e delle merci, le procedure di gestione delle dichiarazioni doganali, dell'origine delle merci, etc.

Infatti ogni qualifica ha delle ricadute specifiche in ambito di valutazione dei requisiti AEO; ad esempio il produttore è un operatore economico che nell'ambito della propria attività produce merci destinate all'esportazione determinando la necessità di assicurare 1) la sicurezza del processo di fabbricazione dei propri prodotti e 2)

la sicurezza delle modalità di fornitura ai propri clienti; a ciò si aggiunga l'obbligo di essere 3) conforme alle norme doganali in materia di origine[1].
Generalmente l'operatore economico sarà sia importatore che esportatore; quest'ultima figura è, ai fini dell'AEO, ai sensi dell'articolo 1, punto 19, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015:
a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
b) negli altri casi, quando a) non si applica:
i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale;
Per ottenere lo status di AEO occorre che siano rispettati i seguenti requisiti:
- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente negli ultimi 3 anni[2];
- un controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- una solvibilità finanziaria che consenta all'Operatore di adempiere ai propri impegni;
- esistenza di un adeguato standard di sicurezza che garantisca la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale (solo per la autorizzazione AEO "security" e "C+S");
- esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione agli aspetti doganali.
Come specificato dall'art. 29 del Regolamento (UE) n.2447/2015 "*le autorità doganali tengono in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, nel valutare il soddisfacimento dei criteri AEO*": ciò significa che ci sarà una valutazione da parte del Team dell'Agenzia, chiamato a valutare l'affidabilità del richiedente l'autorizzazione, parametrata sul segmento di appartenenza dell'operatore economico (una grande azienda avrà dei parametri di sicurezza diversi da quelli di una piccola impresa; la tipologia di prodotti trattati determinano misure diverse, etc.)

I vantaggi

I vantaggi sono molteplici e vanno dalla riduzione dei controlli all'atto delle operazioni doganali all'accesso esclusivo a specifiche facilitazioni doganali a istruttorie più rapide per alcune autorizzazioni.

1 L'origine rappresenta uno degli elementi dell'accertamento doganale insieme alla qualità, quantità e valore. Le regole di origine, che sono utilizzate per determinare la "nazionalità" delle merci scambiate nel commercio internazionale, si dividono in due categorie a seconda che vi sia un vantaggio tariffario o meno: nel primo caso avremo l'origine preferenziale nel secondo quella non preferenziale.

2 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1727 della Commissione del 18 novembre 2020 - che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative agli operatori economici autorizzati - ha fornito una interpretazione dell'art. 24 del Regolamento 2447/2015 stabilendo, al Considerando 1, che "per assicurare, ai fini del conferimento dello status di operatore economico autorizzato, un'attuazione uniforme del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice»), relativo all'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, è necessario chiarire alcune disposizioni dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. In primo luogo, è necessario chiarire che, per quanto riguarda le violazioni, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l'autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione. In secondo luogo, è necessario chiarire che le pertinenti violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all'attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo. In terzo luogo, è necessario chiarire quali persone diverse dal richiedente debbano essere valutate sulla base di tale criterio, in funzione della struttura organizzativa del richiedente".

Ad esempio il Codice doganale stabilisce che "*l'operatore economico autorizzato ... beneficia di un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti*".
In particolare:
a. Casi in cui lo status di AEO è necessario per avere accesso a una semplificazione/autorizzazione: Garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni doganali e gli oneri esistenti; infatti l'art. 95, par.3 del CDU stabilisce che "*quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un operatore economico autorizzato per la semplificazione doganale è autorizzato, su richiesta, a usare una garanzia globale con un importo ridotto*"; Sdoganamento centralizzato, ove sia richiesta un'autorizzazione (articolo 179, paragrafo 2, del CDU); Iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 182, paragrafo 3 del CDU): "*le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante. Tale esonero può essere concesso se il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali*"; Autovalutazione (art. 185 del CDU e art. 151 del Regolamento (UE) n.2446/2015 - RD): "*le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale*".
b. Casi in cui alcuni dei criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono coperti dai criteri AEO ad esempio: Autorizzazione di semplificazione relativa al valore in dogana delle merci, (articolo 71 Regolamento delegato (UE) 2015/2446); Garanzia globale (articolo 95, paragrafo 1, del CDU); Garanzia globale o esonero dalla garanzia per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero

sorgere (articolo 95, paragrafo 2, del CDU); Autorizzazione a usare una garanzia globale temporaneamente vietata (articolo 96, paragrafo 2, del CDU); Approvazione di un luogo diverso dall'ufficio doganale competente (articolo 115 Regolamento delegato (UE) 2015/2446); Autorizzazione ad utilizzare dichiarazioni doganali semplificate (Regolamento delegato (UE) 2015/2446); Autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante (articolo 150 Regolamento delegato (UE) 2015/2446); Destinatario autorizzato (TIR) (articolo 187 Regolamento delegato (UE) 2015/2446); Autorizzazione di semplificazioni relative al transito (articolo 191 Regolamento delegato (UE) 2015/2446).

c. Casi in cui i criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono considerati equivalenti ai criteri AEO: Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea (articolo 148, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, terzo comma, del CDU); Autorizzazione per i regimi speciali (articolo 211, paragrafo 3, lettera b), articolo 214, paragrafo 2, e articolo 223, paragrafo 2, secondo comma, del CDU.

Sotto il versante operativo gli AEO beneficeranno di una riduzione dei controlli fisici, documentali e di scanner fino al 90%, della priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per i controlli, della possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale, della diminuzione degli importi delle garanzie.

Il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni AEO

Lo status di AEO e, quindi, i vantaggi connessi, sono riconosciuti anche in Paesi extra UE in seguito ad accordi di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'UE con Paesi quali Cina, Stati Uniti, Giappone, Svizzera, Norvegia ed Andorra.

Attraverso il mutuo riconoscimento l'Amministrazione doganale di un Paese riconosce l'autorizzazione AEO rilasciata nell'ambito del programma dell'altro Paese attribuendo altresì i vantaggi e le agevolazioni proprie dello status. Ad esempio - per quel che riguarda il recentissimo Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - si stabilisce, all'art. 103, par.2, lettera g, che le parti debbano sviluppare una cooperazione anche per quanto riguarda i seguenti aspetti: *"... instaurazione del reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato per rendere sicuro e facilitare il commercio"*; i programmi di partenariato commerciale in esame sono:

"a) il programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (sicurezza) (articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;

b) il programma di operatore economico autorizzato del Regno Unito (sicurezza) (articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, conservato nell'ordinamento interno del Regno Unito)".

L'allegato 18 all'Accordo tratta proprio il tema dell'operatore economico autorizzato ed in particolare l'articolo 2 - relativo al reciproco riconoscimento e competenza per l'attuazione - stabilisce che la qualifica di AEO nell'ambito dei programmi di partenariato commerciale dell'Unione e del Regno Unito è riconosciuta compatibile e i titolari della qualifica di AEO concessa nel quadro di ciascun programma sono trattati in conformità del disposto dell'articolo 4.

Tale ultima disposizione stabilisce che ciascuna parte accorda un trattamento comparabile a quello riservato agli AEO nell'ambito del programma di partenariato commerciale dell'altra parte.

Il programma di partenariato commerciale di cui all'articolo 110 dell'Accordo comprende il seguente trattamento:

"a) si tiene favorevolmente conto della qualifica di AEO concessa dall'altra parte nella propria valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;

b) si dà priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o uscita presentate da un AEO, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione;

c) si tiene conto della qualifica di AEO concessa dall'altra parte al fine di trattare l'AEO come partner sicuro al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma; e ci si impegna a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui le operazioni di trasporto commerciale prioritarie cui partecipano gli AEO potrebbero essere agevolate e accelerate ove possibile dalle autorità doganali".

La procedura per ottenere l'autorizzazione AEO

Prima di presentare all'Ufficio delle Dogane la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione AEO occorre effettuare una attenta autovalutazione del soggetto collettivo così da verificarne il grado di affidabilità; in tal senso i documenti di supporto rilevanti sono: il questionario di autovalutazione, gli orientamenti TAXUD e le Note esplicative per il questionario di autovalutazione AEO.

L'allegato 1/b alle Note chiarisce agli operatori economici che vogliono acquisire lo status che *"lo scopo del questionario di autovalutazione (QAV) AEO è aiutarvi, in qualità di richiedenti, a comprendere quali siano i requisiti associati all'ottenimento dello status di AEO e fornire alle autorità doganali informazioni su di voi e sulla vostra attività, oltre a quelle indicate nella vostra domanda. Le informazioni fornite dall'operatore economico nel QAV AEO possono anche essere utilizzate al fine di concedere altre autorizzazioni per le quali sia necessario rispettare alcuni o tutti i criteri AEO. Le presenti istruzioni contengono sia una guida su come rispondere alle domande del questionario, sia alcune informazioni sugli standard che le autorità doganali si aspettano che siano raggiunti e loro dimostrati al fine di ottenere l'autorizzazione AEO".*

Preliminarmente alla presentazione della domanda il richiedente l'autorizzazione è preferibile che prenda contatto con l'autorità doganale di rilascio; nomini una persona di contatto con l'Amministrazione doganale competente incaricata della

domanda.
La tempistica prevede che entro 180 giorni dall'accettazione della domanda l'Agenzia si debba pronunciare sulla richiesta concedendo o meno l'autorizzazione previo esame del questionario di autovalutazione ed attività di audit presso l'azienda.
In caso di esito positivo verrà emesso un giudizio di Affidabilità (A) o di Alta Affidabilità (AA).

QAV - questionario di autovalutazione
Come si è evidenziato in precedenza l'autovalutazione che l'operatore economico è chiamato a svolgere deve essere effettuata tramite il questionario di autovalutazione scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle dogane.
Il questionario, che dovrà essere compilato con la partecipazione di tutte le funzioni pertinenti del richiedente, è suddiviso in 6 sezioni che riguardano: informazioni sull'operatore economico, osservanza degli obblighi doganali, il sistema contabile e logistico, la solvibilità finanziaria, gli standard pratici di competenza o qualifiche professionali e, infine, i requisiti di sicurezza.
In particolare, occorre chiarire che l'ultima sezione del questionario, la 6, attiene alla security e non alla sicurezza di cui al Dlgs n.81/08; infatti le Note esplicative per il questionario di autovalutazione AEO chiariscono come tale sezione riguardi *"il criterio Sicurezza per AEO. La sua compilazione è richiesta solo se intendete richiedere un'autorizzazione AEOS. L'autovalutazione per questo requisito comprende tutte le sedi che sono rilevanti per le attività doganali del richiedente.*
Si chiede di dimostrare un elevato livello di consapevolezza per quanto riguarda le misure di sicurezza, internamente e nelle vostre attività commerciali con clienti, fornitori e prestatori esterni di servizi, considerando il vostro ruolo nella catena di approvvigionamento internazionale.
Questi requisiti non sono da confondere con quelli di salute e sicurezza (cfr. orientamenti AEO)".
Ad esempio il quesito 6.1.2 richiede: a) È stata effettuata una valutazione dei rischi e delle minacce per l'azienda? b) È previsto un piano di sicurezza per ciascuna sede (se del caso)? Con quale frequenza tali documenti vengono rivisti e aggiornati?
In tal caso le Note esplicative chiariscono la portata della domanda specificando quanto segue: *"le autorità doganali chiedono una valutazione documentata dei rischi e delle minacce eseguita da voi o da un'impresa che si occupa di sicurezza, se ve ne avvalete. La mancata presentazione di tale valutazione in occasione della loro visita può automaticamente comportare la raccomandazione che la domanda venga respinta.*
La valutazione di rischi e minacce deve riguardare tutte le sedi che sono rilevanti ai fini delle vostre attività doganali. Il suo scopo è identificare rischi e minacce che possono verificarsi nella parte della catena di approvvigionamento internazionale in cui operate e cercare misure per ridurli al minimo. Essa deve coprire tutti i rischi inerenti alla sicurezza del vostro ruolo nella catena di approvvigionamento internazionale, includendo ad esempio:
• minacce fisiche ai locali e alla merce;
• minacce di natura fiscale;
• disposizioni contrattuali applicabili ai partner commerciali nella vostra catena di approvvigionamento".
Appare evidente come l'interesse sia rivolto specificatamente ai temi della security.
Ulteriore esempio deriva dalla domanda 6.2.1: *"a) Fornire una breve descrizione delle modalità di messa in sicurezza dei confini esterni dei locali aziendali. In che modo viene controllata l'osservanza di tali procedure?*
b) In che modo, da chi e a quali intervalli vengono effettuati i controlli su recinzioni ed edifici? In che modo vengono registrati tali controlli e i relativi risultati? c) Come vengono riportati e trattati gli incidenti inerenti alla sicurezza?".

L'automonitoraggio
L'Agenzia delle Dogane con la Determina Direttoriale n.166081 del 5 giugno 2020 stabilisce, all'art.6, che *"per garantire l'attività obbligatoria di automonitoraggio da parte degli Operatori Economici in possesso dell'autorizzazione AEO – ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento UE n. 952/2013 – nonché per migliorare e standardizzare la comunicazione tra l'Autorità doganale e gli operatori economici, questi ultimi dovranno utilizzare il modello predisposto ... e trasmetterlo all'Ufficio delle Dogane competente, obbligatoriamente entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno nonché tutte le volte in cui dovessero emergere nuovi fattori potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto dell'autorizzazione AEO e connessi benefici"*.
La Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali del 18 gennaio 2021 al punto 2.6 ha individuato la necessità di intensificare la cooperazione con gli operatori; l'art. 23 del Codice Doganale dell'Unione prevede che *"il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima"*; ciò in ambito AEO ha determinato la predisposizione di un modello di automonitoraggio da trasmettere entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno all'amministrazione doganale nonché tutte le volte che dovessero sorgere elementi in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto dell'autorizzazione.

Dati personali e marketing tra consenso e legittimo interesse

di Patrizia Ghini

Premessa
Le attività di marketing rilevano ai fini privacy in quanto implicano trattamenti di dati personali, anzi non possono prescindere da tali trattamenti. In genere le categorie di dati personali che possono essere oggetto di trattamento a fini di marketing sono quelle relative a:
• dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro...);
• dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile);
• dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...);
• dati di profilazione.
Le attività di marketing possono svolgersi attraverso diversi strumenti di promozione, di carattere più o meno invasivo:
• promozione commerciale a mezzo di incaricati alla vendita diretta;
• promozione telefonica, ovvero telemarketing via telefono fisso o mobile;
• campagne pubblicitarie sui Social Network e sui siti internet;
• comunicazioni commerciali via posta cartacea (direct mail);
• comunicazioni commerciali via posta elettronica (email marketing) o via cellulare (mobile marketing);
• coupon (tagliandi di offerte, omaggi o sconti) inseriti in annunci stampa o siti internet;
• televendite e spot televisivi su TV interattiva.

A grandi linee il marketing diretto può essere qualificato quale l'insieme degli strumenti di marketing e di comunicazione utilizzati dall'azienda per l'invio di materiale pubblicitario e promozionale, per l'effettuazione di *survey* e ricerche di mercato, nonché per la vendita diretta.
Appare paradossale che proprio le attività di marketing che le aziende pongono in essere per fidelizzare la clientela e allargare il parco clienti siano in "*pole position*" nei piani ispettivi dei Garanti europei, compreso quello italiano.
Lo si evince dalla più recente Relazione annuale che evidenzia, confermando un trend del passato (cfr. Relazione 2018, p. 105, e ivi più risalenti richiami):
- che le segnalazioni in materia di marketing, alle quali nel 2019 si sono aggiunti anche numerosi reclami formulati ai sensi del RGPD, hanno riguardato, in assoluta prevalenza, il cd. telemarketing selvaggio e, in misura minore, comunicazioni commerciali via e-mail o sms;
- con particolare riguardo all'ambito del

telemarketing, migliaia permangono le segnalazioni portate all'attenzione del Garante che, in ragione della loro numerosità e della complessità delle operazioni necessarie per risalire all'effettiva (sovente articolata) "filiera" del trattamento (con la conseguente individuazione delle relative responsabilità), continuano a costituire il "carico" di lavoro assolutamente prevalente dell'Autorità;
- dall'analisi delle segnalazioni pervenute risulta che le telefonate indesiderate continuano ad interessare sia gli abbonati iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni – circostanza dalla quale si devono quindi desumere comportamenti poco virtuosi da parte dei soggetti operanti nella filiera del telemarketing, che dal committente della campagna promozionale si snoda fino all'ultimo anello della stessa, l'operatore che materialmente effettua la chiamata – sia i titolari di numerazioni (residenziali e, sempre più spesso, mobili) non pubblicate su elenchi telefonici (cd. numerazioni riservate);
- i settori merceologici nei quali operano i committenti oggetto di segnalazione continuano ad essere soprattutto quello telefonico ed energetico, con una differenziata consistenza numerica delle segnalazioni rispetto a ciascuno degli operatori:
- modalità particolarmente aggressive (oltre che la mancata identificazione del committente) vengono lamentate rispetto a chiamate promozionali nel settore finanziario e valutario e, meno frequentemente, nel settore telefonico;
- non di rado, come pure segnalato in passato, le telefonate promozionali indesiderate vengono eseguite da parte di call center stabiliti al di fuori del territorio nazionale, all'esito di processi di delocalizzazione delle attività economiche per le ragioni più varie, perlopiù di natura fiscale e giuslavoristica;
- si registra una flessione del fenomeno delle telefonate effettuate, in violazione di legge, con numerazione chiamante oscurata;
- sotto un diverso profilo, persistono i casi nei quali viene lamentato il mancato o tardivo riscontro all'esercizio dei diritti degli

interessati da parte degli operatori economici nel cui interesse si lamentano essere effettuate le comunicazioni promozionali, fenomeno peraltro già segnalato (cfr. Relazione 2018, p. 106). In particolare, vengono lamentate non solo la violazione del diritto di opposizione all'ulteriore trattamento per finalità di marketing, ma anche, in spregio dei diritti di accesso ai propri dati, l'assenza o la carenza di riscontro.

Tra le violazioni accertate risultano quelle relative:
- alle telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante il diniego opposto a ricevere chiamate promozionali, oppure senza attivare le specifiche procedure di verifica del Registro pubblico delle opposizioni;
- all'assenza di misure tecnico-organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti;
- ai tempi di conservazione dei dati, superiori a quelli consentiti;
- all'acquisizione dei dati dei potenziali clienti da soggetti (*list provider*) che non avevano acquisito il consenso per la comunicazione.

Le disposizioni di riferimento
La disciplina ai fini privacy dell'attività di marketing continua a trovare la disposizione principale nel Decreto Legislativo n. 196/2003 come modificato dal Decreto 101/2018 esattamente all'art. 130, rubricato "Comunicazioni indesiderate". Di seguito i commi in cui si articola, che prendono in considerazione tutte le possibili casistiche:
"1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

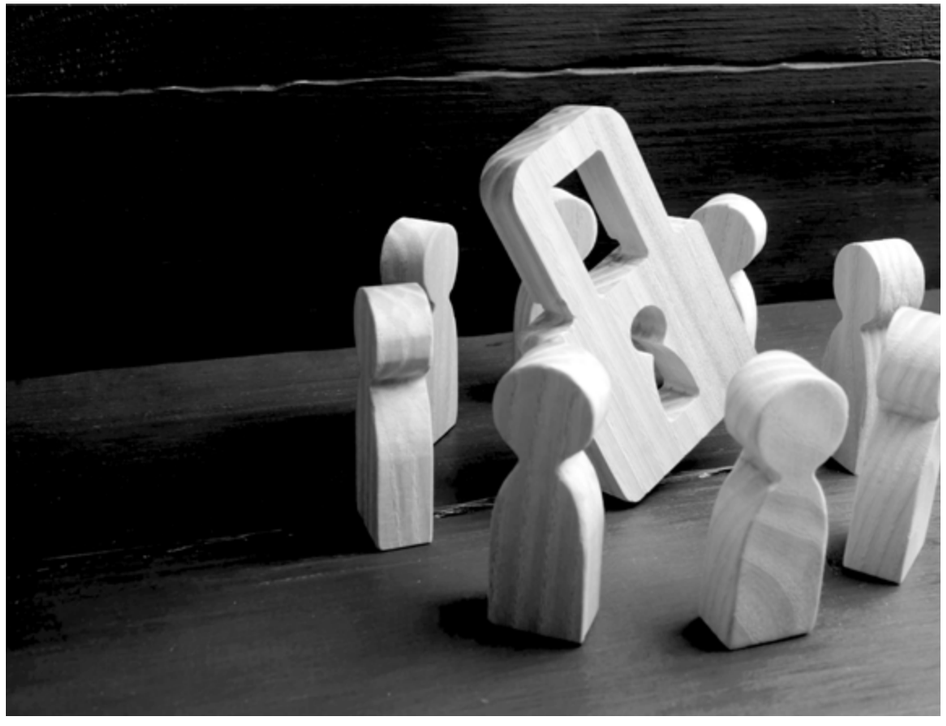

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente."
E' bene precisare che l'eccezione disciplinata al comma 4 (c.d. "*soft spam*") oltre ad applicarsi unicamente alla trasmissione di messaggi per posta elettronica (non per comunicazioni telefoniche o altre forme di trattamenti automatizzati), si applica a precise condizioni:
• la mail deve essere indicata dal cliente nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, e quindi, ad esempio, in fase di compilazione del modulo d'ordine o nel contratto di servizi;
• i messaggi devono essere inviati a fini di vendita diretta di prodotti e/o servizi forniti dal titolare (e non da terzi);
• il prodotto o il servizio devono essere analoghi a quelli già acquistati dall'interessato;
• il destinatario non deve aver rifiutato all'inizio o nel corso di ulteriori comunicazioni tale invio di comunicazioni promozionali;
• il destinatario deve avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati in ogni momento, gratuitamente e in maniera agevole.
Il comma 3 del sopraripportato art. 130 richiama la disciplina del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 679/2016), precisamente gli articoli 6 e 7.
L'art. 6 prevede le condizioni di liceità del trattamento che, per le attività di marketing che non rientrano nella disciplina dell'art. 130, possono essere le seguenti:
- quella di cui alla lett. a*): "l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"*;
- quella di cui alla lett. f): *"il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore"*.

Se si basa l'attività di marketing sul consenso dell'interessato, occorre rispettare quanto prescritto dall'art. 7 del Regolamento, che detta le condizioni per il consenso. In pratica, quando il trattamento si fonda sul consenso dell'interessato, il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare (articolo 7.1 del Regolamento) che l'interessato ha prestato il proprio consenso che è valido se:
- all'interessato è stata resa l'informazione sul trattamento dei dati personali (articoli 13 o 14 del Regolamento);
- è stato espresso dall'interessato liberamente, in modo inequivocabile e, se il trattamento persegue più finalità, specificamente con riguardo a ciascuna di esse. Il consenso deve essere sempre revocabile.

Occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (articolo 7.2), per esempio all'interno della modulistica.

Non è ammesso il consenso tacito o presunto (per esempio, presentando caselle già spuntate su un modulo).
Quando il trattamento riguarda le "categorie particolari di dati personali" (articolo 9 Regolamento) il consenso deve essere "esplicito"; lo stesso vale per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – articolo 22).
Il consenso non deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 Regolamento).
Il tema del consenso è approfondito nelle Linee-guida del WP29 sul consenso, disponibili sul sito del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it/regolamentoue/consenso.
E' da tenere presente che il consenso preventivo è richiesto anche quando i dati personali dell'interessato siano stati raccolti da registri pubblici, albi, elenchi, siti web o documenti conosciuti o conoscibili a chiunque.
Infatti, come più volte il Garante ha avuto occasione di precisare, (provv. 21 settembre 2017 - doc. web n. 7221917 provv. 24 maggio 2017, n. 248, doc. web n. 6502780) "il requisito del consenso (informato e documentato per iscritto, oltre che libero e specifico) sussiste anche quando i dati personali (...) siano rinvenibili in internet, in quanto l'agevole reperibilità di tali dati non ne autorizza il trattamento per qualsiasi scopo, ma soltanto per le specifiche finalità sottese alla loro pubblicazione (in tal senso v. anche il provvedimento generale sullo spamming del 29 maggio 2003, doc. web n. 29840; Linee Guida in materia di attività promozionale del 4 luglio 2013, cit., par. 2.5)".
Il trattamento a fini commerciali dei dati pubblici è stato riconosciuto lecito solo se la specifica disciplina che ne regolamenta la fonte prevede espressamente che i dati siano trattati per attività di marketing, se le comunicazioni promozionali risultano direttamente funzionali all'attività, svolta dall'interessato, che ha determinato l'inclusione dei medesimi dati in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e sempreché non vi sia stata, o sia stata manifestata, l'opposizione al trattamento.
Oltre al consenso, l'altra condizione di liceità per le attività di marketing potrebbe essere quella relativa al legittimo interesse: trattare dati personali per finalità di marketing diretto.
Il bilanciamento degli interessi degli operatori economici rispetto a quelli degli interessati per quanto riguarda, nello specifico, le attività di trattamento per finalità di marketing diretto al fine di favorire lo sviluppo di iniziative pubblicitarie e attività commerciali deve avvenire senza una invasione eccessiva dei diritti e delle libertà dell'interessato, così da rendere il quadro normativo chiaro e trasparente.
Nel marketing il legittimo interesse va usato con moderazione: la regola base è il consenso, salvi i casi, previsti dalla legge, di "*opt out*" e di "*soft spam*". L'affermazione appena riportata si desume dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 15 gennaio 2020. Nel provvedimento la conseguenza tratta dal Garante è che l'applicazione della base giuridica del legittimo interesse presuppone la prevalenza in concreto di quest'ultimo sui diritti, libertà e meri interessi degli interessati, cioè dei destinatari delle comunicazioni promozionali non assistite dal consenso. Il Titolare è tenuto poi indicare all'interno dell'informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 GDPR quale sia il legittimo interesse perseguito. Il giudizio di prevalenza deve scaturire da un bilanciamento rimesso al titolare, ma sempre valutabile dall'Autorità di controllo
Nel citato Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 15 gennaio 2020 (doc. web n. 9256486), si legge che è necessaria "l'*attenta ponderazione dell'impatto del trattamento che si intende effettuare su tali diritti, libertà ed interessi (fra cui, nel caso del marketing, sono ravvisabili anzitutto il diritto alla protezione dei dati e il diritto alla tranquillità individuale dell'interessato), ed è necessaria altresì, nel rispetto dei principi di responsabilità e trasparenza, la concreta attuazione di misure adeguate per garantire i diritti degli interessati, quale in particolare quello di opposizione*".

Il diritto di opposizione alle attività di marketing

Il Garante ha ribadito in più occasioni che il diritto degli utenti di opporsi all'uso dei dati a fini di direct marketing va rispettato e che i meccanismi di ricezione delle loro istanze devono essere efficienti e presidiati.
È un principio che il Garante per la privacy ha evidenziato in un provvedimento con il quale ha ammonito una società per non aver dato riscontro alle richieste di alcuni utenti che non volevano ricevere email promozionali e le ha ingiunto di adottare le misure organizzative necessarie per fornire una risposta immediata a chi si oppone al direct marketing.
Alla società è stato inoltre vietato il trattamento dei dati senza consenso e per le violazioni riscontrate è stata inflitta una sanzione di 30.000 euro.
Il procedimento era scaturito da due reclami con i quali si lamentava la ricezione di email promozionali inviate dalla società, senza consenso e nonostante l'opposizione dei destinatari manifestata via pec.
I reclamanti segnalavano inoltre l'impossibilità di interrompere gli invii tramite il tasto *unsubscribe* pure presente nelle email e l'assoluta mancanza di riscontro alle loro richieste di esercizio dei diritti.
In molti casi è stato lamentato il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati, anche in maniera reiterata, con particolare riguardo all'opposizione al trattamento per finalità promozionale o all'esercizio del diritto di revoca del consenso.
Per l'esercizio del diritto di opposizione si ha un regime meno rigoroso per quanto concerne l'identificazione dell'interessato che esercita i propri diritti che si configura, in genere, come presupposto necessario per il corretto riscontro delle richieste. Di norma, è di tutta evidenza che il titolare del trattamento, nel fornire risposta alle istanze degli interessati, debba garantirli da eventuali pregiudizi, compreso l'accesso a terzi non autorizzati. Pertanto, l'art. 12, par. 6 del Regolamento consente al titolare del trattamento di richiedere ulteriori informazioni che si rendano necessarie per

confermare l'identità dell'interessato, ma solo qualora nutra ragionevoli dubbi circa l'identità di chi presenta la richiesta. Tale parametro della ragionevolezza è richiamato anche dal considerando 64 che suggerisce l'adozione di "misure ragionevoli" per verificare l'identità. Ciò al fine di evitare richieste sovrabbondanti volte a scoraggiare l'esercizio dei diritti ma anche al fine di evitare la raccolta e la conservazione di dati non necessari. L'individuazione di misure ragionevoli, pertanto, dovrebbe essere guidata dal rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e adeguatezza.
Alla luce di tali principi, la ragionevolezza delle misure adottate può essere valutata tenendo conto del contesto e dei potenziali rischi ma anche dell'utilità a conseguire lo scopo (di pervenire alla corretta identificazione).
Nel caso del diritto di opposizione ad attività di marketing, è possibile operare una diversa quantificazione del rischio connesso alla revoca del consenso per finalità commerciali rispetto a quello derivante dall'esercizio di altri diritti (come, ad esempio, rettifica, cancellazione, portabilità, accesso). Ciò innanzitutto in considerazione delle scarse conseguenze che la revoca del consenso per finalità commerciali può avere nella sfera giuridica dell'interessato rispetto a quelle, ben più pregiudizievoli, derivanti dall'esercizio di altri diritti, laddove fosse un terzo non avente diritto ad esercitarli. Inoltre, una richiesta di revoca del consenso o di opposizione per finalità di marketing può verosimilmente ritenersi riconducibile al soggetto che la propone, essendo difficile ipotizzare altri soggetti che potrebbero avere un interesse in tal senso (a differenza di quanto invece potrebbe accadere, ad esempio, con l'esercizio del diritto di accesso).

Cattive pratiche e suggerimenti per delle buone prassi

In ogni caso, prima di investire sull'aspetto comunicativo delle campagne e delle iniziative pubblicitarie, occorre curare sin dall'origine la progettazione delle stesse con riferimento al trattamento dati ad esse relativo per assicurarne la conformità alle

disposizioni vigenti in materia di protezione dati personali ed evitare di incorrere in violazioni.
Cattive pratiche da evitare sono certamente quelle che hanno portato il Garante ad accertare violazioni e a comminare sanzioni. Riprendendo l'elenco del Garante:
- le telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante il diniego opposto a ricevere chiamate promozionali, oppure senza attivare le specifiche procedure di verifica del Registro pubblico delle opposizioni;
- l'assenza di misure tecnico-organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti;
- tempi di conservazione dei dati, superiori a quelli consentiti;
- acquisizione dei dati dei potenziali clienti da soggetti (*list provider*) che non avevano acquisito il consenso per la comunicazione.

Si incorre in violazioni anche qualora le modalità di contatto dei potenziali clienti avvengano senza fornire la necessaria informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento: il consenso eventualmente raccolto non può infatti considerarsi valido in mancanza delle necessarie preventive informazioni.
Altro errore da evitare è quello di fornire nelle informative dati di contatto non univoci o non chiari o non funzionanti.
Per quanto attiene i data base interni, il Titolare è tenuto a prevedere una procedura di raccolta, rifiuto e revoca del consenso (*black list*), in quanto il trattamento di dati è lecito in presenza di un consenso valido e dimostrabile. Non basta garantire che l'utente abbia acconsentito al trattamento per fini di marketing: questa manifestazione di volontà, per essere rispettata ed utilizzata dall'azienda, deve essere incorporata in un processo, adeguatamente inserita "a sistema", storicizzata e gestita, per esempio in caso di conseguente opposizione dell'interessato.
Seguendo le indicazioni del Garante va tenuta sempre pulita e aggiornata la lista delle persone contattabili, coinvolgendo tutta la propria organizzazione affinché, sia a livello tecnico che organizzativo, procedure, strumenti e personale siano pronti e tempestivi nel recepire le richieste degli interessati.
In tutti i casi bisogna poter dimostrare che l'interessato ha preventivamente preso visione dell'informativa privacy e ha fornito il consenso per il trattamento dei dati per le specifiche finalità indicate nell'informativa, che devono specificare le attività di marketing.
Le modalità per la prova del consenso possono essere differenti, purché siano tracciabili e dimostrabili. Vanno bene, ad esempio, consenso raccolto tramite modulo cartaceo o tramite e-mail.
Altra cosa molto importante è quella di prevedere e garantire la possibilità di cancellarsi in modo facile da eventuali mailing list o specificare i metodi in cui si può effettuare la cancellazione.
La cancellazione della mailing list deve essere effettuata nel minor tempo possibile ed è fondamentale provvedere a cancellare l'indirizzo da tutti i database, sia locali, sia in cloud, sia in quelli di eventuali fornitori o partners.
Nel diverso caso di acquisto di data base o liste contatti da terze parti sono essenziali un'attenta analisi del contratto di acquisto delle liste; uno specifico periodo di tempo di cessione; la garanzia che la raccolta dei dati è avvenuta previo consenso rilasciato esplicitamente per finalità di marketing di terze parti, la dimostrazione di tale garanzia.
Per le liste esterne l'onere di dimostrare la regolare raccolta del consenso (preceduto da idonea informativa in linea con l'art. 13 del GDPR) e che tale consenso sia persistente, al momento incombe su venditore e acquirente; benché il consenso possa essere raccolto anche in forma orale, al fine di poterne dimostrare l'esistenza, è necessario conservarne traccia (ad esempio, firma grafica, firma biometrica, firma digitale, flag di un modulo di raccolta consenso, indirizzo ip, data e ora della scelta, ecc.). In ogni caso meglio diffidare di liste troppo ampie e generalizzate, anche se assicurate come "consensate", e verificare sempre con test a campione che quanto viene affermato da chi vuole vendere la lista corrisponda a verità.

Oltre ad informativa e consenso occorre dare seguito corretto anche all'adempimento relativo al Registro dei trattamenti tenendo presente che nuovi trattamenti, che possono derivare da nuove iniziative di marketing (un nuovo call center o una newsletter, un sito o un'app) se, come è probabile, comportano un nuovo trattamento di dati personali, comportano un aggiornamento del registro, in tutte le sue parti. Idem per le variazioni introdotte sui trattamenti esistenti, l'aggiunta di nuove categorie di dati personali o di nuove tipologie di interessati, oppure il ricorso ad un trasferimento fuori dalla UE.

Tali innovazioni richiedono non solo l'aggiornamento delle relative voci del Registro dei trattamenti, ma possono richiedere l'aggiornamento delle informative verso i soggetti interessati, ovvero nuove nomine come Responsabile verso terzi coinvolti nel trattamento.

Per quanto concerne il tema della conservazione dei dati, fondamentale nel nuovo Regolamento, vari pareri di EDPB (*European Data Protection Board*) e dei Garanti europei hanno indicato:

- in 24/36 mesi un tempo ragionevole per la data retention con finalità di marketing diretto per quanto riguarda i beni non durevoli;
- per quanto riguarda invece quei settori che trattano beni durevoli, come ad esempio immobili, beni di lusso, automobili, grossi macchinari industriali ecc., per i quali i tempi di sostituzione possono essere anche molto lunghi (diversi anni o decenni nel caso di un immobile), possiamo considerare una data retention proporzionata alla "durabilità" del bene.

Nel caso di ricorso a call center esterni, occorre verificarne sempre con cura l'operato, nominandoli Responsabili del trattamento nel rispetto dell'art. 28 ed eseguendo audit regolari di controllo anche sulle liste in loro possesso.

Assolutamente da evitare la pratica del c.d. *spamming*, ossia l'invio di comunicazioni promozionali e di materiale pubblicitario senza il consenso dei destinatari. Tra le violazioni che riguardano questo canale, non solo l'invio di comunicazioni a mezzo mail senza il consenso degli interessati (Provv. n. 327 del 20 luglio 2017, doc. web n. 7593295), ma anche mediante l'illecita acquisizione degli indirizzi di posta elettronica certificata da registri pubblici quali INIPEC, o comunque contatti presenti su social network quali Facebook e Linkedin per finalità di invio di materiale pubblicitario (Provv. 378 del 21 settembre 2017 doc. web n. 72219179).

La legge “Sostegni bis” guarda all’agricoltura premiando chi è biologico, innovativo o artigianale

di Olga Bussinello

La legge n. 106 del 23 luglio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 24 luglio 2021, stanzia oltre 2 miliardi all’agricoltura con interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, biologico, allevamenti, innovazione, olio e birra artigianale.

Per alcuni comparti del settore primario la “boccata di ossigeno” arriva giusto una settimana prima della scadenza dei termini per la conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021. Grazie, infatti, ad una manciata di emendamenti, tutti allocati nell’art. 68 della nuova legge, arriveranno quattrini e agevolazioni: al gentil sesso titolare di un’azienda agricola, a chi si affida alla tecnologia o segue percorsi virtuosi per coltivare, a chi deve fare i conti con gli aumenti dei costi di produzione o con una esigua dimensione aziendale.

Sintesi delle misure relative al comparto agricolo previste dall’art. 68	
commi 1 e 2	Viene innalzata per l’anno 2021 al 9,5 per cento la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.
comma 3	Viene estesa ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni
commi 4-8	Viene istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021.
comma 9	Si estende alle donne senza limiti di età, l’applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto)
commi 10-12	I dipendenti e collaboratori dell’attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.
commi 13 e 14	Viene modificato il sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
comma 15	Modifica la disciplina del Fondo agrumicolo per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle aziende agricole.

Compensazioni IVA per carni Bovine e Suine

Il comma 1, dell’art. 68, innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, modificando la precedente disciplina prevista dalle leggi di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) e per il 2021 (L. 178/2020) che stabilivano la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento. La concreta attuazione della misura prevista per le annualità 2018/2019/2020, spettava ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna annualità. Prima di allora, la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini. La norma di partenza è ancora il DPR IVA del 1972, art. 34, comma 1, che istituisce un regime di detrazione forfettizzata dell’imposta sul valore aggiunto, basato sull’applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi che applicano il regime speciale per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d’affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti. Il successivo comma 2 dell’art. 68 stanzia 27,5 milioni di euro a copertura degli oneri per il 2021.

Cumulo fra garanzie offerte dal fondo per le PMI e altre forme di finanziamento per investimenti nelle aziende agricole

Con il comma 3 dell’art. 68, i settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura saranno equiparati ai settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e a quello delle attività immobiliari che, grazie alla Legge n. 40/2020, possono cumulare le garanzie, purché di durata non inferiore a 10 anni e di importo superiore a euro 500.000. Nel caso del settore agricolo, viene mantenuta la durata minima della garanzia cumulabile, mentre viene abbassato il tetto di spesa minimo a 100 mila euro. In questo modo, si rispetta la soglia massima di aiuti prevista dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che prevede prescrizioni specifiche per agricoltura, pesca e acquacoltura. In particolare, per l'agricoltura, l'aiuto non può superare i 225 mila euro per impresa, mentre, per pesca e acquacoltura, i 270 mila euro ad impresa. Inoltre, l'aiuto può essere concesso sotto forme diverse: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Tutte a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi i massimali e non siano stabilite in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato. Infine, per pesca e acquacoltura, gli aiuti non devono riguardare: la flotta pescherecci, il ripopolamento diretto o la sperimentazione ed il trasferimento di proprietà d'impresa.

Settore Bieticolo Saccarifero

Il comma 4 stanzia per il neocostituito "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero", una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021. Una cifra importante, considerando la media degli ultimi 4 anni pari a 5 milioni di euro annui. Resta il punto di domanda sugli anni 2022 e 2023, non presi in considerazione nella legge in esame. Due le categorie di interventi ammessi a beneficiare del Fondo:

• l'aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;

• la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, nella contingenza determinata dalla crisi di mercato dovuta alle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19, per stimolare la ripresa e il rilancio del comparto.

Potranno beneficiarne i produttori che:

• conducono superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013;

• per le stesse superfici abbiano presentato domande di aiuto nell'anno 2021.

L'aiuto verrà erogato con il versamento di un acconto pari all'80% dell'importo richiesto, con le agevolazioni di cui alla legge n. 27/2020. Il saldo solo al termine delle verifiche di ammissibilità. Inoltre, per assicurare liquidità alle imprese, e, data la situazione di emergenza in atto, le amministrazioni pubbliche potranno posticipare alcuni controlli e adempimenti richiesti per legge al momento dell'erogazione del saldo, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva. I controlli saranno:

• sulla regolarità dei contributi pubblici in relazione alle regole sugli aiuti di Stato;

• sulla verifica, con modalità telematica, ed in tempo reale, della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL dell'azienda che svolge i lavori;

• sulla verifica fiscale per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche di importi superiori a cinquemila euro;

• sull'acquisizione della comunicazione antimafia.

La copertura degli oneri deriva da una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la filiera della ristorazione di cui alla legge n. 126/2020.

Imprenditoria femminile

Il comma 9 estende alle imprenditrici, a prescindere dall'età, l'applicabilità delle misure agevolative previste dal d.lgs n. 185/200 per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Nello specifico anche le coltivatrici dirette potranno godere di:

• mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile;

• un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

L'accesso ai benefici è consentito in due casi:

1. alle aziende che subentrano nell'esercizio dell'attività agricola (ai sensi dell'art. 2135) ad un'altra azienda innovandola sotto il profilo tecnico o commerciale;
2. ai giovani agricoltori (di età compresa fra 18 e 40 anni, con quote di maggioranza nel caso di società) che conducano un'azienda attiva da almeno due anni all'atto della presentazione della domanda che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Nel primo caso, l'azienda subentrante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) sia costituita da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) eserciti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; c) sia amministrata e condotta da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico

Il comma 10 dell'art. 68 assimila, ai fini salariali e contributivi, gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, di cui alla L. n. 96/2006, ai lavoratori agricoli, purché l'attività agricola sia prevalente su quella agrituristica e la connessione fra le due sia relativa a tutte le fasi del loro esercizio.

Questo significa che:

• le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

• le attività dirette alla fornitura di beni o servizi devono avvenire mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda impiegate normalmente nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e forestale, di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

Il comma 11, invece, elimina il criterio orario quale riparto fra attività agrituristica e agricola da determinarsi a cura delle Regioni per fissare la soglia di discrimine fra connessione o non connessione fra le due imprenditorialità.

Il plafond per l'attuazione dei commi 10 e 11 è previsto dal comma 12, che stabilisce un importo complessivo di 32 milioni di euro, distribuiti su 9 annualità. Per le prime tre annualità, si provvede mediante una riduzione del fondo speciale previsto per il triennio 2021/2023 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Il plafond complessivo è così ripartito: 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023 (con copertura degli oneri già disponibile), 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro per l'anno 2029.

Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni metereologiche

I commi 13 e 14 dell'art. 68 modificano il sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Ogni anno, entro il 31 luglio e finché perdura la situazione di crisi, il produttore potrà godere di un'anticipazione sui contributi PAC.

Le nuove condizioni sono:

• le gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie;

• le gravi perturbazioni di mercato.

Le anticipazioni, oltreché seguire la procedura ordinaria di erogazione dei contributi diretti agli aventi diritto, possono godere di tassi d'interesse agevolati, calcolati secondo i criteri di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 14 febbraio 2008. Esse non concorrono a cumulare il plafond degli aiuti di stato e possono venire compensate agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta, che, invece, costituendo aiuto di Stato, dovrà restare nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Fondo agrumicolo

Cambiano le regole di accesso ai contributi a valere sul "Fondo agrumicolo" istituito con la legge di bilancio 2018. Tale fondo aveva ed ha l'obbiettivo di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera. Il plafond è pari a 10 milioni di euro che sono stati ripartiti in 2 milioni per l'anno 2018 (utilizzati per meno di 500 mila euro) e 8 milioni suddivisi fra il 2019 e 2020 in parti eguali. Con il comma 15 dell'art. 68, si modificano le condizioni, agevolando i produttori. Prendendo atto della necessità di intervenire contro la perdita di patrimonio produttivo agrumicolo nazionale a causa di gravi patologie (tristeza e male secco), che richiedono il rinnovo del patrimonio vegeto-produttivo, viene eliminato il vincolo di spesa connesso all'applicazione della normativa sul "de minimis", previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato per i contributi erogati ai produttori aderenti ad organizzazioni riconosciute. I criteri di utilizzo del Fondo richiedono specifiche finalità e attività finanziabili.

Le finalità ammesse sono:

• incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di agrumi, l'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;

• valorizzare gli accordi e i contratti di filiera nel comparto agrumicolo;

• favorire l'internazionalizzazione;

• sostenere e promuovere la competitività, la produzione di qualità nel settore agrumicolo, anche attraverso azioni di comunicazione e informazione al consumatore.

Le risorse finanzieranno:

• il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole;

• le campagne di comunicazione istituzionali e di promozione rivolte ai consumatori, purché funzionali alle attività di investimento di cui al presente decreto e con l'obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore;

• la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/IGP.

Gli interventi verranno attuati secondo indicazioni del Mipaaf che potrà avvalersi, in fase di operatività, dei propri enti collegati, come Ismea e Crea, individuando: l'ammontare delle risorse disponibili, le spese ammissibili, tipologia ed entità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione degli aiuti.

Comparto Zootecnico

Per sostenere il comparto zootecnico dei bovini viene rimpinguato il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" con un importo pari a 5 mln di euro per il 2021. La motivazione dell'intervento è nel rilevante incremento dei costi di produzione a carico del settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. Anche in questo caso, le nuove disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", e successive modifiche. La copertura degli oneri richiede una riduzione del "Fondo per le esigenze indifferibili", previsto dalla stessa legge in esame. Con la legge di bilancio n. 178/2020 la dotazione del Fondo è passata dagli originari 150 milioni di euro agli attuali 300 milioni di euro.

Produzione a ridotto impatto ambientale e distretti biologici

Dal capitolo di bilancio triennale 2021-2023 con riferimento alla voce "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per il 2021, vengono destinati, solo per quest'anno, 15 milioni di euro per incentivare un'imprenditoria agricola più attenta all'ambiente e impegnata in filiere o distretti biologici. Se l'uso morigerato della chimica in agricoltura è ormai diffuso in molte filiere, dando corso al sistema di produzione integrata o altro standard riconosciuto a livello nazionale, la diffusione nel nostro Paese di distretti biologici efficaci ed efficienti è un ambito su cui occorre ancora lavorare molto. La disciplina giuridica è ancora quella dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, dove il "sistema distretto" è modellato secondo impianti di tipo pubblicistico-amministrativo (dove il soggettivo attivo è la Regione o un'organizzazione amministrativa di governo) piuttosto che privatistico-imprenditoriale e, per questo motivo, si presenta spesso inadeguato rispetto alla

necessità del contesto nel quale si colloca. Nel 2017, con la legge del 27 dicembre, n. 205, viene fornita una nuova definizione dei distretti del cibo, in chiave rurale ed integrata, che punta allo sviluppo del territorio e non solo delle singole filiere, attraverso la partecipazione delle comunità locali e la definizione di progetti multi-obiettivo, che individuano nell'agricoltura il fattore decisivo in grado di fare sistema e rilanciare luoghi e prodotti. Possono, pertanto, essere considerati biodistretti, i territori dove "agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura"; quello che manca, però, è una definizione univoca di distretto biologico o bio-distretto, che viene invece demandata alla potestà legislativa regionale. Tuttavia, in questo quadro normativo piuttosto frammentario sulla distrettualità agricola in Italia e sulla sua applicazione nei contesti regionali, il distretto biologico può assimilarsi ad una particolare declinazione di distretto rurale o agroalimentare di qualità. Esso, infatti, nasce quando la qualificazione biologica viene attribuita, a monte, ad un distretto già istituito, oppure, quando nel processo di istituzione, a valle, viene verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa regionale per il riconoscimento dei distretti agricoli.
Attualmente, quattro Regioni (Liguria, Lazio, Sardegna e Toscana) fanno esplicito riferimento ai distretti biologici nella legislazione regionale, disciplinando con norme ad hoc la loro istituzione; in particolare, Lazio e Toscana disciplinano i distretti biologici mediante una normativa apposita, non inserita, cioè, in una più ampia legge in materia di agricoltura o agricoltura biologica. Mentre, di fatto, risultano istituiti con delibera regionale soltanto due bio-distretti, uno in Liguria e l'altro nel Lazio.

Promozione Lavoro agricolo
Per chi percepisce ammortizzatori sociali, sarà possibile integrare il quantum con un contratto a termine in ambito agricolo, senza perdere o vedersi ridurre i benefici. Inoltre, nulla osta per chi svolge prestazioni che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane, in quanto esse non integrano, in ogni caso, un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Nello specifico:
• i contratti a termine per non perdere i benefici di NASPI, DIS-COLL e reddito di cittadinanza (questi ultimi non hanno nemmeno un obbligo di comunicazione all'INPS) devono essere non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni;
• non integra un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, chi offre aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane, analogamente a quanto previsto dal D.lgs. n. 276/2003 per le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori).

Sotto il profilo del sostegno alla produzione, l'articolo 68-bis incrementa di 500 mila euro i fondi a favore di chi si impegna a:
• ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli;
• aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica;
• contenere l'impatto ambientale;
• mitigare i cambiamenti climatici.
A tal fine, è previsto un contributo a fondo perduto di 100 mila euro con il limite dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative orientate:
• allo sviluppo di processi produttivi innovativi;
• all'agricoltura di precisione;
• alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.
Tutto nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis". Un DM definirà le condizioni.
Per il riequilibrio finanziario delle Regioni a valere sul FEARS e per l'emergenza COVID-19, viene stanziato un importo di 92.717.455,29 euro, quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del "Fondo di Rotazione" di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, per il periodo transitorio 2021-2022. Il Fondo, secondo la relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione in commento, chiarisce che l'inserimento dell'articolo risulta determinare un'ultra capienza rispetto al fabbisogno. Nello specifico, il mancato accordo fra le Regioni e Province autonome circa l'assegnazione quota parte delle risorse FEARS per gli anni 2021-2022, ha richiesto l'aumento del Fondo, con riguardo alla riduzione degli importi attribuiti ad alcune Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Umbria) in quanto non più beneficiari degli accordi in base a cui era stato ripartito il plafond della precedente programmazione 2014/2020. Il riequilibrio finanziario, grazie ad una dotazione nazionale aggiuntiva al "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale" (FEASR), ha consentito, così, di procedere alle modifiche ai Programmi Regionali di Sviluppo Rurale, al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e alla Rete Rurale Nazionale.

Ripartizione Quota di Cofinanziamento Nazionale FEARS	
Importo complessivo 92.717.455,29 euro	
Basilicata	**5.631.737,89**
Calabria	**1.398.759,55**
Campania	**40.165.463,37**
Sicilia	**26.449.625,25**
Umbria	**19.071.869,23**

Birra artigianale
Ai micro-birrifici artigianali l'articolo 68-quater riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, pari a 0,23 centesimi per litro di birra che risulti presa in carico dai registri della birra condizionata o dalla dichiarazione riepilogativa che gli stessi birrifici mandano ai monopoli di stato e alle dogane con riferimento all'anno precedente (in questo caso 2020).
La definizione di birrificio artigianale è prevista dalla legge 16 agosto 1962, n. 1364, modificata dalla legge 28 luglio 2016, n. 154. Essa considera piccolo birrificio:
• quello che è legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro

birrificio;
• che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
• che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
• la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri (includendosi in questo quantitativo le quantità di birra prodotta per conto di terzi).

La birra artigianale è, dunque, quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti che non sia sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.
Inoltre, qualora la produzione dell'impianto del micro-birrificio non risulti superiore a 10.000 ettolitri annui, grazie al D.M. 4 giugno 2019, recante disposizioni in materia di semplificazione dei microbirrifici, viene applicata l'aliquota ridotta di accisa sulla birra realizzata e confezionata dagli stessi. Per potersene giovare, l'esercente del microbirrificio dovrà presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competenti, una dichiarazione riepilogativa, indicando il volume della birra presa in carico, con riferimento al registro della birra condizionata e al registro annuale di magazzino.
L'importo complessivo stimato della misura è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere, della pesca e dell'acquacoltura".
Con la legge n. 178 del 2020, è stato, inoltre, predisposto un "Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole apistica, brassicola (cioè relativa alla birra), della canapa e della frutta a guscio", con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Reati agroalimentari e Decreto legislativo n. 231/2001: assetto normativo vigente della responsabilità amministrativa dell'impresa alimentare

di Teresa Gentilini

Introduzione
Quando pensiamo al sistema di responsabilità da reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad evitare (o attenuare) la punizione del soggetto collettivo, non siamo soliti ragionare in termini che prevedano *diversificazione* dei Modelli organizzativi adottabili a seconda del *core business* dell'ente, né con riguardo alla classificazione normativa che l'operatore economico può assumere sulla base della legislazione di settore al medesimo applicabile.
Il sistema punitivo tratteggiato dal legislatore attuale non richiede, invero, nemmeno di attribuire rilevanza prioritaria a particolari classi di reato, maggiormente verificabili o maggiormente gravi, rispetto ad altre pure tassativamente individuate all'interno dell'elenco dei reati-presupposto.
Con riferimento all'impresa alimentare, l'attuale assetto non seleziona categorie di illeciti penali che possano identificarsi sotto l'etichetta di "reati agroalimentari", definizione che non è rinvenibile normativamente, né prescrive l'adozione di modelli organizzativi che tengano conto di talune peculiarità di verificazione tipiche del settore *food*.
I MOGC di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto n. 231/01 non conoscono differenze sostanziali neanche con riferimento alle differenti varietà di reati-presupposto di volta in volta considerate, con l'unica eccezione, in questo caso, del Modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008, specificamente previsto *"per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro"* (art. 2, *lett. dd),* Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
I requisiti minimi che un modello organizzativo e gestionale deve possedere per essere in grado di contenere il rischio di verificazione di illeciti penali all'interno della realtà aziendale sono previsti, in altri termini, *in via generale* e, se si vuole, *generalizzata*, indistintamente per tipologia di ente, natura del servizio e/o del prodotto reso, struttura dell'illecito da prevedere e prevenire.

Così è anche, nell'assetto normativo vigente, per l'impresa alimentare, malgrado talune figure delittuose possano manifestarsi, all'interno della *food chain*, in maniera peculiare e significativa.
E ciò in considerazione di una molteplicità di fattori, quali lo stesso oggetto "alimento", la molteplicità degli interessi tutelati e la complessità delle regole di *compliance* da rispettare, variabili su cui ci si è soffermati nell'articolo, di introduzione al tema, pubblicato nel precedente numero della *Rivista*.
Il presente contributo prende le mosse dalle considerazioni svolte in quello studio introduttivo e si sofferma, in particolare, ad analizzare gli illeciti penali più insidiosi, nell'applicazione pratica, per l'impresa operante nel settore *food*.
Si fa riferimento, in particolare, a delitti di contraffazione, quali quelli di cui agli articoli 473 - 474 c.p. (art. 25-*bis*, comma primo, lett. f-*bis*, D.Lgs. n. 231/2001), alle frodi commerciali di cui agli artt. 515 e seguenti del Codice penale (art. 25-*bis1*, D.Lgs. n. 231/01), nonché a reati-presupposto di recente introdotti nella parte speciale del Decreto 231, illeciti da cui, secondo le disposizioni normative attuali, può derivare all'ente qualificabile come impresa alimentare una responsabilità propria ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01.

Reati-presupposto: tutela del marchio alimentare

Una prima classe di illeciti penali che può certamente interessare il settore del *food & beverage* è costituita dalle fattispecie delittuose poste a tutela del marchio.
I fenomeni della contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi apposti sui prodotti alimentari sono ampiamente diffusi, oltretutto su larga scala, e possono riguardare tanto il marchio d'impresa quanto il marchio o altro segno distintivo apposto sul *packaging* del prodotto (ad esempio, un marchio collettivo).
Per evidenti ragioni industriali, i prodotti

vengono *differenziati* sul mercato attraverso l'utilizzo di marchi e/o altri segni connotati da capacità distintiva, che intendono veicolare - e veicolano - informazioni precise, al consumatore e agli operatori economici concorrenti.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al marchio d'impresa (marchio individuale), che assolve la funzione di rivendicare la paternità del prodotto, distinguendo il bene dai prodotti, anche similari, provenienti da altre realtà aziendali: il marchio d'impresa esprime appartenenza, comunica la storia dell'azienda, la cura per il processo produttivo e per le modalità di lavorazione, l'unicità di una ricetta.
Spesso i generi alimentari vengono differenziati attraverso l'utilizzo congiunto di marchi *e* di segni che esprimono particolari caratteristiche qualitative, con la conseguenza che può verificarsi una vera e propria sovrapposizione tra più previsioni incriminatrici astrattamente configurabili, che possono concorrere anche formalmente nella fattispecie concreta, in ragione della natura dei segni distintivi oggetto di reato.
La tutela penale del marchio apposto sulle derrate alimentari trova naturale sede negli articoli 473 e 474 c.p., delitti previsti quale presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-*bis, lett. f-bis)*, del D. Lgs. n. 231/01.
Ciò vale quantomeno per gli alimenti frutto di attività industriali, posto che il principio di (stretta) legalità in materia penale sembra escludere dal campo del penalmente rilevante le condotte di manomissione del segno apposto sui prodotti ottenuti artigianalmente.
Difatti, il delitto di cui all'art. 473 c.p. punisce le condotte di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni *"di prodotti industriali"*, mentre il reato di cui all'art. 474 c.p. implica la rilevanza penale dell'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati (comma 1), ovvero la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque la messa in circolazione, sempre per finalità di profitto, dei medesimi beni (comma 2).
La condotta della contraffazione richiede la abusiva riproduzione integrale del marchio genuino, tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto; l'alterazione ricorre, invece, quando la riproduzione è parziale, ma tale da far confondere il marchio alterato col marchio originario.
Il Decreto legislativo n. 231/2001 prevede per l'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma secondo, per una durata non superiore ad un anno, in caso di condanna (art. 25-*bis*, comma 2).
Non è sempre agevole comprendere quali segni ricadano o meno sotto l'operatività degli artt. 473 e 474 Cod. pen.; la questione non è di poco momento, specie per l'impresa alimentare che scelga di conformarsi alla normativa 231, chiamata ad adottare ed efficacemente attuare specifici protocolli di prevenzione.
Costituiscono, *sine dubio*, oggetto materiale dei reati in analisi i marchi individuali, "*a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*" (art. 473, comma III, c.p.; art. 474, comma III, c.p.): ciò significa che deve trattarsi di un marchio (contraffatto, alterato, utilizzato *sine titulo*) previamente registrato[1].
Questo non vuol dire che il marchio non registrato sia sprovvisto di tutela penale,

1 Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
Disposizione analoga è prevista per il marchio UE dall'art. 4 del Regolamento UE n. 1001/2017.
Per la registrazione internazionale del marchio, si veda il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989, ratificato dall'Italia con Legge 12 marzo 1996, n. 169.

né che siano penalmente irrilevanti condotte di imitazione del marchio altrui che non sfocino in contraffazione e alterazione; vuol dire che la protezione, in queste ipotesi, debba essere ricercata altrove.
Sovviene, ad esempio, l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci - *v.* par. 3, *infra*), *che "ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore, essendo vietato al produttore usare detti segni in modo artificioso ed equivoco, dando al consumatore la possibilità di trarre il convincimento che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento invece che nell'altro, reale luogo di produzione"*[2].
Sembrano invece ricompresi nell'oggetto materiale dei delitti in esame i marchi collettivi, disciplinati all'art. 11 del Codice di proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005), segni distintivi che contraddistinguono prodotti o servizi di più imprese in considerazione della loro specifica provenienza, natura o qualità e che svolgono una funzione di garanzia del prodotto secondo un regolamento d'uso specifico[3].
Il tema diviene più complesso per i segni DOP/IGP, soprattutto in seguito all'introduzione, per effetto della Legge 23 luglio 2009, n. 99, dell'art. 517-*quater* c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari*), inserito tra i delitti contro l'industria e il commercio per colmare un vero e proprio vuoto di tutela del comparto agroalimentare.
Senza voler anticipare temi che saranno trattati nel paragrafo successivo, basti in questa sede considerare che nella prassi delle relazioni commerciali i prodotti a DOP o IGP contraffatti sono spesso accompagnati da marchi (registrati) anch'essi contraffatti (o alterati).
Si pensi, ad esempio, al commerciante che venda del prosciutto anonimo su cui non solo sia riportata la dicitura "Prosciutto di Parma", ma anche il noto marchio a fuoco, contraffatto, del "Prosciutto di Parma"[4].
In questo caso, i reati configurabili saranno quello di cui all'art. 517-*quater* c.p. (per la contraffazione della DOP) e quello di cui all'art. 474 c.p. (per la contraffazione del marchio della DOP), oltre al delitto di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) laddove vi sia consegna all'acquirente del genere alimentare.

***Segue.* Frodi commerciali**

I reati-presupposto oggigiorno maggiormente significativi in tema di responsabilità amministrativa di imprese alimentari e OSA sono costituiti, indubbiamente, dalle cosiddette *frodi commerciali*, previste all'art. 25-*bis.1* del D.Lgs. n. 231/01.
Ci si riferisce a talune figure delittuose contro l'industria e il commercio (artt. 515 e segg. c.p.), che, all'interno della macrocategoria delle frodi alimentari (*food fraud*), dividono il campo con le c.d. *frodi sanitarie* (artt. 439 e segg. c.p.), incidenti sulla salute delle persone e che tuttavia, allo stato, non sono contemplate nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità del soggetto giuridico.
Le frodi (alimentari) di natura commerciale ledono i diritti contrattuali, di un altro operatore o del consumatore, indipendentemente dalla salubrità o sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento.
Talune di queste figure delittuose (si pensi, ad esempio, agli articoli 517 e 517-*quater* c.p. già citate) mirano a preservare l'ordine economico, ossia la correttezza degli scambi commerciali e la leale concorrenza imprenditoriale, attraverso la tutela degli interessi, rispettivamente, dei titolari di diritti di proprietà industriale che potrebbero essere confusi con segni mendaci e dei produttori titolati ad utilizzare le indicazioni o denominazioni protette.
L'art. 517 c.p., in particolare, punisce a titolo di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la messa in circolazione (condotta alternativa a quella del porre in vendita) di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi non necessariamente contraffatti o alterati, ma atti ad indurre in inganno il compratore (non solo consumatore finale) sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, *"se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge"*.
La contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.) attribuisce, invece, tutela penale alle DOP e alle IGP di alimenti, laddove *"siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia"* (comma 4).
Occorre, pertanto, che si tratti di denominazione d'origine o di indicazione geografica debitamente registrate e, pertanto, protette giuridicamente.
L'illecito di cui all'art. 517-*quater* c.p. - 25-*bis1*, comma I, *lett. a)*, D.Lgs. n. 231/01 può interessare l'intero ciclo produttivo dell'impresa alimentare e coinvolgere più funzioni e processi aziendali, dalla selezione dei fornitori e delle materie prime e degli ingredienti, ai metodi di preparazione e trasformazione dei prodotti, ad attività di lavorazione finale del prodotto, comunque *post*-produttive (si pensi al confezionamento), ecc..
Basti considerare non solo l'innumerevole numero di DOP/IGP riconosciute all'interno dell'Unione europea, ma soprattutto l'opinione, invalsa di recente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'illecito penale sarebbe configurabile non solo nel caso di falsificazione (totale o parziale) del segno protetto, ma anche qualora non venga rispettato il relativo disciplinare di produzione della dop o igp[5].
Questo orientamento ermeneutico costringe inevitabilmente l'impresa alimentare a prestare massima cautela nell'osservanza di tutte le regole di produzione dell'alimento, attraverso il potenziamento di misure preventive che vadano necessariamente

2 Cassazione penale sez. II, 24.03.2015, dep. 19.05.2015, n. 20600.
3 Cassazione penale sez. III, 23/03/2016, dep. 08/07/2016, n. 28.
4 NATALINI, A., «Responsabilità dell'ente da "reato agroalimentare": i delitti contro l'industria e il commercio», in 231 e industria agroalimentare. Diritto penale del cibo e responsabilità delle persone giuridiche, ed. NATALINI, A., Pisa 2017, pagg. 84-85.
5 Cassazione penale sez. III, 10.10.2019, dep. 10.12.2019, n. 49889.

nella direzione di richiedere garanzie e controllare periodicamente i fornitori, oltre che intensificare i controlli interni.
Il principale dei reati-presupposto del comparto agroalimentare è rappresentato dalla fattispecie di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), delitto applicabile qualora il fatto non ne costituisca uno più grave, che punisce *"chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita"*.
Il disvalore della condotta incriminata si impernia sulla difformità della *res* (ai nostri fini, del prodotto alimentare), parametrata a quanto dichiarato dal cedente o pattuito col cessionario: può trattarsi di una difformità così strutturale da configurare la consegna di una cosa diversa (*aliud pro alio*), oppure di una non corrispondenza parziale del bene per origine, provenienza, quantità o qualità del prodotto oggetto della negoziazione (ovvero oggetto dell'offerta al pubblico, per l'ipotesi del tentativo di delitto, nel caso in cui difetti la cessione all'acquirente).
La frode nell'esercizio del commercio è definibile, dunque, *"un* «reato informativo», *nel senso che la contraffazione alimentare passa attraverso la manipolazione dell'informazione sulle reali caratteristiche dell'alimento commercializzato"*[6].
Per l'integrazione del reato in esame, è sufficiente, in altri termini, descrivere il prodotto in termini non veritieri, o omettere un'indicazione veritiera essenziale, con la consapevolezza di offrire un prodotto diverso da come lo si presenti.
Nell'attività di valutazione e gestione del rischio di commissione dell'illecito, assumono quindi rilevanza cruciale non solamente il processo di etichettatura e confezionamento dei prodotti, ma altresì le funzioni di pubblicità, *marketing* e comunicazione alimentare verso l'esterno, espressa con ogni mezzo[7].
Quanto all'etichettatura e al confezionamento, occorre evidentemente mitigare il rischio di inserire in etichetta, nei documenti di trasporto, negli imballaggi, informazioni relative al prodotto non rispondenti al vero e l'attenzione deve essere posta tanto sulle indicazioni la cui fornitura sia prevista come obbligatoria dalla normativa vigente, quanto sulle informazioni facoltativamente rese (*claims*).
Infine, un reato di frode presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica, che interessa il comparto agroalimentare, è quello di cui all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), che punisce *"chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine"*.
Anche questa fattispecie è posta a tutela della lealtà nell'esercizio del commercio e, dunque, a presidio dell'ordine economico; non è richiesto che le sostanze alimentari siano pericolose per la salute umana, sebbene in astratto il reato possa concorrere con altre disposizioni incriminatrici qualora la *res* costituisca pure un pericolo per la salute (si pensi, ad esempio, alla contravvenzione di cui all'art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, ad oggi non prevista ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente).
La giurisprudenza ha individuato due accezioni di *genuinità* del prodotto alimentare e dei suoi ingredienti, distinguendo una "genuinità *naturale*" da una "genuinità *formale*": la prima, detta anche materiale o chimico-fisica, attiene a quelle sostanze alimentari che abbiano subìto un'artificiosa alterazione nella loro essenza e nella loro composizione normale mediante commistione di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici; la seconda, chiamata anche legale, concerne quegli alimenti che, dovendo contenere determinate sostanze o ben precisati quantitativi di esse, non li contengano nella misura richiesta oppure siano confezionati con additivi non consentiti.
Classici esempi di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine sono la messa in commercio, come olio di oliva, di olio contenente anche percentuali di olio di semi, la messa in vendita di formaggio pecorino o di mozzarelle di bufala commisti a latte di vacca, ecc.

Segue. Frode nelle pubbliche forniture e frode in agricoltura

Degne di nota risultano, in chiosa finale, le previsioni della "frode in agricoltura" (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898) e della frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), inserite nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità del soggetto giuridico per mezzo dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, emanato in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cosiddetta Direttiva PIF).
Quanto alla frode nelle pubbliche forniture (art. 24, comma 1, D.Lgs. 231/01, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. *a)*, numero *2)*, del D.Lgs. 75/2020), l'art. 356 c.p. punisce la "commissione di frode" nella esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti da obbligazioni negoziali conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una società aggiudicataria di appalto per il servizio di refezione scolastica, ovvero di

6 PACILEO, V., «Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea», in Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela, ed. NATALINI, A., Milano 2018, pag. 124.

7 Ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 2011/1169 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le «informazioni sugli alimenti» si intendono come "le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale".

mensa ospedaliera. La fattispecie criminosa presuppone, pertanto, la sussistenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, con ciò assumendo le vesti tipiche di un reato proprio del contraente diverso dall'ente pubblico destinatario della fornitura o della somministrazione, e non richiede affatto l'insorgere di un danno arrecato alla PA.
Ai fini della configurabilità del delitto in esame, non è sufficiente l'inadempimento doloso del contratto (fattispecie di reato meno grave prevista dall'art. 355 c.p., non inserita tra i reati-presupposto 231), essendo richiesta, secondo l'indirizzo maggiormente condivisibile, la presenza di una *malafede contrattuale*, intesa quale espediente malizioso o inganno, tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.
Quanto alla frode in agricoltura (art. 24, comma 2-*bis*, d. lgs. 231/01), la previsione punisce *"ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"*.
È contemplato un aggravamento del trattamento sanzionatorio laddove il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000, nel mentre il fatto costituisce illecito amministrativo se la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 5.000.
La fattispecie incriminatrice è posta ad espressa tutela dei due Fondi agricoli europei, FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), i quali garantiscono il finanziamento dell'intera politica agricola comune (PAC).

Il fatto illecito consiste nel conseguimento indebito, per sé o per altri, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale dei predetti fondi, *"mediante l'esposizione di dati o notizie falsi"*.
La clausola di salvezza contenuta nell'*incipit* della disposizione palesa il rapporto di sussidiarietà (e residualità) tra la fattispecie di cui all'art. 2 Legge n. 898/86 e quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dal Codice penale (artt. 640-640-*bis* c.p.), pure reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente: l'ipotesi delittuosa della cosiddetta "frode in agricoltura" punisce già la semplice dichiarazione dolosa di dati non conformi al vero, nel mentre l'utilizzazione di ulteriori "malizie" (artifizi o raggiri), al fine di poter accedere al finanziamento od a contributi UE, configura unicamente la più grave ipotesi di truffa.
Problemi di coordinamento con la frode in agricoltura possono interessare anche il reato presupposto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/01), con possibile sovrapposizione di ambiti di operatività e configurabilità di concorso tra fattispecie incriminatrici[8].

L'impianto normativo attuale: criticità da superare? Rinvio

Allo stato attuale, il Decreto legislativo n. 231/2001 annovera unicamente i delitti contro l'industria e il commercio e i reati inseriti a seguito del recepimento della Direttiva PIF tra gli illeciti che debbano essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente ai fini della responsabilità propria del soggetto collettivo "impresa alimentare".
La responsabilità del soggetto giuridico non è prevista per le frodi cosiddette sanitarie (delitti contro la salute pubblica), né per le ipotesi di reato in materia di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (artt. 5-6 Legge n. 283/1962).
L'estensione della responsabilità amministrativa dell'impresa alimentare a tutte le ipotesi di *food fraud*, in uno con la tipizzazione di un Modello di organizzazione e gestione *ad hoc* per l'ente qualificato come impresa alimentare, costituisce il cuore del progetto di riforma in materia di reati agroalimentari attualmente in discussione in Parlamento[9], argomento che sarà oggetto di trattazione nel prossimo numero della *Rivista*.

8 Cassazione penale sez. VI, 09.06.2016, dep. 27.07.2016, n. 32730.
9 Disegno di legge A.C. n. 2427 https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2427&sede=&tipo=.

SEAC
SECURITY
SERVICE

Proteggiamo la tua attività
e la sicurezza del tuo
sistema informatico

Verifica la sicurezza della tua attività con **Seac Security Service**.
I nostri Senior Security Manager sono a tua disposizione per offrirti i migliori strumenti di protezione dagli attacchi informatici.

+39 0461 805490
info@seacsecurity.it

seacsecurity.it

L'e-mail marketing e il GDPR: basi giuridiche e possibili errori

di Giulia Bontempini & Stefano Francesco Zuliani

Il 29 ottobre del 1969 viene inviato il primo messaggio all'interno di ARPANET[1] ma ancora non si tratta dell'e-mail. Bisogna aspettare altri due anni per assistere al primo invio di un messaggio di posta elettronica. Nell'ottobre del 1971 Ray Tomlinson sviluppa un software che permette di far comunicare le diverse persone che lavorano ad ARPANET utilizzando il computer. Nasce l'e-mail. Da allora sono trascorsi 50 anni e oggi, sommersi dalle numerose e-mail di marketing (spesso anche di spam) può essere utile delineare il contorno delle attività di marketing che la normativa considera lecite. Nel corso della comune attività lavorativa, infatti, l'ufficio marketing gestisce quotidianamente cospicue banche dati di nominativi e intraprende attività di comunicazione, non avendo sempre chiaro cosa sia consentito ai sensi della normativa civilistica e GDPR.
Il tema da approfondire preliminarmente riguarda la tipologia di dati trattati e il diritto a trattare tali dati.

Quando un dato è personale, anche quando "non lo è"

Il primo punto da chiarire è quando un dato può considerarsi "*personale*". Il riferimento è la definizione offerta dal GDPR (e prima dal Codice della privacy) che descrive il dato *personale* come "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*".[2]
Alla luce della predetta definizione risulta immediato riconoscere come "*dato personale*" l'insieme dei dati afferenti ad un "Consumatore", come definito dal Codice del Consumo[3]; più complesso risulta invece comprendere se all'interno dei dati aziendali (in linea di massima non tutelati dal GDPR) vi siano delle nicchie di tutela.
La discriminante è la capacità del "dato" di rendere in qualche modo identificabile la persona fisica: quindi sono certamente dati personali quelli anagrafici unitamente ai dati che consentono indirettamente l'identificazione di un soggetto privato, quali, a titolo esemplificativo, il numero di telefono cellulare[4], la targa di un'autovettura, un indirizzo IP contenuto in un log e, in

1 *Advanced Research Projects Agency Network, il progetto portato avanti dal Ministero della Difesa statunitense per velocizzare la comunicazione tra i diversi dipartimenti.*

2 *GDPR art. 4.1*

3 *D.lgs 06/09/2005 n° 206 art. 18.1.a "consumatore: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;"*

4 *Sentenza della Corte di Cassazione 17/02-01/06/2011, n. 21839*

taluni casi, un dato catastale.
Anche all'interno delle anagrafiche dei clienti in Partita IVA sono presenti "*dati personali*", come gli indirizzi e-mail nominativi (es: nome.cognome@ragionesocialesocietadicapitali.it)[5], i numeri di telefono dei cellulari aziendali, i nominativi e i contatti dei clienti "liberi professionisti" (es: ingegneri, avvocati) [6], le ragioni sociali delle aziende individuali in quanto idonee a identificare univocamente l'interessato[7], le ragioni sociali e i contatti delle società unipersonali, ove il socio unico è una persona fisica (es: srls unipersonale) in quanto sussiste una relazione biunivoca società-persona[8] [9].

Il caso delle società di persone è più dubbio: da un lato essendoci una pluralità di soci il nome della società non può ricondurre a un unico centro di responsabilità soggettiva individuata in una persona fisica, dall'altro si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, con responsabilità illimitata e solidale dei soci rispetto alle obbligazioni assunte dalla società (tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge e con alcune differenze fra snc, sas, etc.).
Un'interpretazione più cautelativa può portare a ricomprendere anche questo dato ma ai fini dell'accountability l'aspetto più rilevante è definire un criterio supportato da adeguate motivazioni ed essere rigorosi nell'applicarlo.

5 GPDP Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013 [2542348] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348

6 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1895176 *le modifiche apportate al Codice dall´art. 40 del decreto legge n. 201/2011 lasciano impregiudicata la tutela dei dati delle persone fisiche, quindi anche delle persone fisiche che siano operatori professionali, in quanto operatori turistici o titolari di agenzie di viaggi;*

7 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2439150
la ragione sociale dell'azienda individuale, essendo idonea a identificare direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche;

8 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2927848 *sono dati personali anche quelli relativi a professionisti e a alcune imprese, come ad esempio per le persone fisiche che gestiscono ricevitorie o tabaccherie (cfr. provv. 15 dicembre 2011, doc. web n. 1883880) o agenzie di viaggio (cfr. provv. 21 marzo 2012, doc. web n. 1895176), in quanto tali soggetti sono da ritenersi "interessati" ai sensi dell´art. 4 del Codice;*

9 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1883880 *le modifiche apportate al Codice dal decreto-legge n. 201/2011 lasciano impregiudicata la tutela dei dati personali delle ricevitorie gestite da imprese individuali riferite quindi a persone fisiche titolari delle stesse e non di quelle gestite da persone giuridiche, enti o associazioni;*

Referenze sul sito web
Un altro aspetto fonte di richieste di chiarimenti da parte dell'ufficio marketing è la possibilità di pubblicare o divulgare l'elenco dei clienti a scopo referenziale e i progetti/attività svolte presso di loro.
In linea generale è necessario acquisire il consenso *esplicito, libero, revocabile e distinto* del cliente il cui nominativo è da considerarsi "*dato personale*" ai sensi del GDPR; quando invece non si tratta di persone fisiche ma giuridiche (anche se in forma di società di persone con le eccezioni più sopra riportate), la questione non deve essere affrontata sotto il profilo del trattamento dei dati personali a norma del GDPR ma andrà verificato se l'attività di pubblicazione dei dati aziendali senza il preventivo consenso del cliente presenti profili di criticità che trovano fondamento in altra normativa.
I dati aziendali, quali la ragione/denominazione sociale, sono equiparabili al nome delle persone fisiche ai fini dell'applicazione dell'art. 7 c.c., secondo il quale "*La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali".*
La norma in esame consente quindi ad una persona (fisica o giuridica) di reagire contro un utilizzo "abusivo" del proprio nome, chiedendo, tra l'altro, la cessazione della condotta e il risarcimento del danno.
Secondo parte della dottrina *l'utilizzo indebito di un nome altrui*, oltre che nel caso di usurpazione, si realizza anche quando il suo impiego non è autorizzato dal titolare.
Perché il titolare di un nome possa chiedere la cessazione del suo utilizzo da parte di terzi, tuttavia, deve sussistere un'ulteriore condizione, ovvero che detto utilizzo possa in concreto arrecare un pregiudizio all'interessato.
Ciò detto, un'azienda (più o meno strumentalmente) potrebbe assumere che dall'inserzione dei propri dati in un elenco pubblicato on-line ne derivi potenzialmente un pregiudizio alla propria immagine, non volendo, ad esempio, essere "associata" al nome di altre aziende pure presenti sul portale o non desiderando comparire sul sito stesso. È il caso ipotetico di una clinica ospedaliera che compare tra i clienti di una ditta di disinfestazione e derattizzazione. È quindi sempre opportuno acquisire un'autorizzazione specifica a citare il cliente come referenza e a divulgare i dettagli di massima del singolo progetto o attività del contratto in essere, consentendo in siffatto modo al cliente la granularità decisionale in merito ad altre attività eventualmente riservate[10].
Nel caso specifico della professione di avvocato, nonostante il c.d. Decreto Bersani abbia abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali "*il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni*"[11], è fatto comunque loro divieto di elencare i nomi dei clienti nel proprio sito internet o in altre forme di pubblicità, anche con il consenso espresso del cliente. Il C.N.F. ha infatti precisato come detto decreto non

10 Una formulazione esemplificativa di autorizzazione potrebbe essere la presente "Il Cliente autorizza sin d'ora il fornitore a poter rendere pubblica la relazione cliente-fornitore in essere tra le parti per scopi promozionali e commerciali su qualsivoglia supporto o mezzo di comunicazione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, opuscoli e presentazioni commerciali cartacee o elettroniche, siti web, social network, advertising, etc. autorizzando a tal fine il Fornitore all'uso a titolo gratuito per tali fini e su tali supporti e mezzi oltre che della propria ragione sociale anche: a) del proprio logo; b) stando alle opportune limitazioni previste dal presente paragrafo, dei risultati ottenuti dal progetto oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (...). c) fotografie e/o video relativi all'esecuzione di opere, lavori, progetti e/o servizi oggetto del presente contratto. In ogni caso questa autorizzazione non rappresenta in alcun modo una forma di cessione, locazione o trasferimento definitivo di immagini, marchi o altri contenuti."

11 D.L. n. 223/2006 Art. 2.1.b

abbia abrogato il divieto contenuto nel Codice Deontologico Forense[12] [13] di rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, anche con il consenso di questi ultimi (cfr. sentenza n. 55 del 08/04/2016[14]). Talune informazioni inerenti al cliente, sempre previo consenso di quest'ultimo, possono invece essere fornite agli organismi di informazione, nell'ambito del diritto di libertà di stampa, con "*equilibrio e misura*"[15].
Nelle ipotesi di referenze progettuali vicino al nome del cliente spesso si affiancano i dettagli delle attività svolte.
In particolare, per opere edilizie o progettuali in generale, la L. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore) all'art. 2 elenca nel novero delle opere degne di protezione anche "*i disegni e le opere dell'architettura*". In linea di massima, dunque, il progettista che abbia redatto un progetto, avente i requisiti prescritti dalla legge, godrà di un diritto morale ed economico sullo stesso. Siffatta tutela è accordata non soltanto all'opera finita ma anche ai disegni e ai progetti. Il diritto di sfruttamento economico delle immagini dell'opera architettonica del progettista non prevale sulla necessità del consenso del proprietario dell'immobile per la realizzazione e pubblicazione delle immagini, consenso che deve concorrere con quello dell'autore per l'utilizzazione da parte di terzi. Tale aspetto tuttavia, al pari di tutti quelli attinenti allo sfruttamento dei diritti economici sull'opera, può essere regolato in via contrattuale. Prima di procedere alla pubblicazione di immagini e disegni è quindi opportuno richiedere l'autorizzazione, oltre che al committente, anche al progettista.

Annuario degli operatori del settore
Talvolta alcuni operatori commerciali traggono utilità dal pubblicare un elenco di "operatori del settore" (es: annuario dei carrozzieri, elettricisti e meccanici della provincia) allo scopo di raccogliere inserzioni pubblicitarie. Bisogna però prestare attenzione a quali dati è lecito pubblicare.
I dati di base degli abbonati telefonici (ragione sociale, indirizzo e numero di telefono) che operano in ambito economico possono essere pubblicati da una società privata (cessionari autorizzati) sulla base delle informazioni presenti nella "Banca Dati Unica" (c.d. DBU) alimentata per disposizione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) da tutti gli operatori di servizi di telefonia fissa e mobile firmatari di un apposito protocollo d'intesa, in conformità alle manifestazioni del consenso rese da ciascun abbonato ai rispettivi operatori. Questo è il sistema utilizzato, tra i vari operatori, da Pagine Bianche e Italia OnLine.
Il soggetto che acconsente all'inserimento dei propri dati, compresi i dati personali, nell'elenco unico ne autorizza anche la pubblicazione. Quindi i dati provenienti da questa fonte possono essere legittimamente utilizzati da qualunque sito web (che volesse elencare, ad esempio, le pizzerie del territorio). Come confermato dal Garante, infatti, "*il trattamento dei dati personali tratti da pubblici registri è lecito, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice anche in assenza del consenso dell'interessato*"[16]
Se invece la fonte dei dati non fosse la DBU, occorrerebbe raccogliere il consenso/autorizzazione contrattuale alla pubblicazione attraverso un'attività di marketing, i cui limiti sono delineati nel prossimo capitolo.

Fotografie dei dipendenti sul sito web
Nel caso delle fotografie, il corretto impiego dell'immagine della persona ritratta è tutelato nell'ambito dei diritti inerenti alla libertà di espressione della persona, come definiti dalla Legge sul Diritto d'Autore[17] [18] [19] e in vari articoli del Codice Civile.[20] Questa normativa tutela il "ritratto" e quindi il "volto" non citando altre parti del corpo, eventualmente liberamente fotografabili quando non sia riconoscibile né il volto né una parte del corpo immediatamente riconducibile al soggetto (es: un tatuaggio molto particolare). Come ribadito da tempo anche dal Garante[21], per poter utilizzare a scopi commerciali il ritratto fotografico di un dipendente è sempre necessario un esplicito consenso.
Il diritto di immagine del dipendente o collaboratore è pertanto prevalente rispetto a un eventuale interesse pubblicitario dell'azienda, ma potrebbe non esserlo in caso di altri utilizzi non afferenti al marketing: è il caso ad esempio dei tesserini di riconoscimento, specie la tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri. Ma si tratta di casi fuori tema rispetto all'analisi che ci occupa.

12 Codice deontologico Forense Art. 6 – Dovere di evitare incompatibilità 1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

13 Codice Deontologico Forense Art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale 1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

14 Cassazione civile a Sezioni Unite sentenza n. 9861/2017.

15 Codice Deontologico Forense Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione 1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine. 2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

16 GPDP Provvedimento del 29 gennaio 2015 [3845963] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3845963.

17 Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Art. 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.

18 Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

19 Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Art. 98 Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

20 Art. 10 cc – Abuso dell'immagine altrui: Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

21 GPDP Maggiori garanzie sul posto di lavoro: le linee guida del Garante privacy - 13 dicembre 2006 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1368292

Utilizzo nominativi estratti da fonte pubbliche DB pubblici

Diversi operatori di settore vendono commercialmente il contenuto della Banca Dati Unica in modo che le imprese possano utilizzarne i dati a scopo commerciale (si cita, a mero titolo esemplificativo, per via della sua diffusione, Atoka di Cerved).

Gli indirizzi e-mail presenti nella DBU ricadono sotto la tutela del d.lgs 196/2003 e dei numerosi provvedimenti del Garante in punto di utilizzo degli indirizzi reperiti in rete; quanto sopra anche nell'ipotesi di utilizzo di indirizzi e-mail non nominativi e quindi non ricompresi nella definizione di "dato personale" (es. info@nomeazienda.com su società di capitali).

In dettaglio, l'articolo 130.1 del Codice della Privacy prevede che "*l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente*" e al comma 130.2 che "*la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo*".

Il nodo è relativo al fatto che la normativa dal 2012[22] non si esprime più in termini di "*interessato*" o "*abbonato*" ma di "*contraente o utente*" inteso come "*qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate*"[23]. Pertanto quando una persona giuridica assume la veste di contraente viene estesa di fatto la tutela fornita ai dati personali anche ai dati aziendali e l'invio di newsletter automatizzate rispetta il principio di legittimità solo se è stato raccolto il preliminare consenso.

Sul tema si è espresso anche il Garante che ha confermato più volte che *"i trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi equiparati si applica l´art. 130, commi 1 e 2, del Codice, in base al quale l'utilizzo di tali strumenti per le finalità di marketing è consentito solo con il consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in).(..) Pertanto, senza il consenso preventivo -come costantemente ribadito dal Garante a partire dal provvedimento generale sullo spamming del 29 maggio 2003 (doc. web n. 29840)- non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque"*[24].

Sempre il Garante ha specificato che è possibile, invece, contattare telefonicamente mediante operatore i numeri presenti nella DBU per chiedere al contraente di esprimere il proprio consenso a ricevere comunicazioni promozionali via e-mail. [25]

Il Registro Pubblico delle Opposizioni[26] – istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – è un servizio gratuito per l'utente che permette di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. Prima di effettuare telefonate con finalità di marketing è necessario verificare che il "contraente" non sia iscritto in tale registro, in difetto si è passibili di sanzioni.[27]

Si aggiunge che nel caso specifico dei nominativi provenienti dalle DBU i contratti standard di cessione in genere inseriscono il divieto di utilizzare i dati in contrasto con norme o regolamenti applicabili (ivi compresa, dunque, la disciplina in punto privacy) con previsione di penale in caso di inadempimento.

Le liste estratte dalla DBU in genere mancano di consenso marketing al trattamento dei dati. Escludendo di conseguenza l'invio massivo di e-mail tutte uguali rimane comunque la funzione prettamente commerciale e quindi il contatto telefonico per fissare un appuntamento conoscitivo. Si può valutare eventualmente una e-mail ma deve avere al suo interno una personalizzazione tale che possa chiarire immediatamente che l'invio ha lo scopo di creare un contatto commerciale che potrebbe avere uno sviluppo futuro. Conseguentemente, se dopo il primo invio non si riceve esplicito consenso a poter inviare successive comunicazioni equivale ad una richiesta di cancellazione dalla mailing list.

Per quanto riguarda le chiamate telefoniche, come confermato dal Garante, vi è "*la possibilità per gli operatori di utilizzare, senza acquisire il previo consenso del soggetto interessato, numerazioni telefoniche provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, anche per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale*"[28].

In caso di richiesta di "non essere più ricontattati" ex art. 2 GDPR i nominativi vanno inseriti in una apposita black list interna.

È opportuno tenere traccia anche delle numerazioni contattate, in quanto il Garante nei suoi provvedimenti ha mostrato di richiedere tale informazione come nel caso ad esempio di un provvedimento nei confronti di TIM che "*non è stata in grado, in sede di ispezione (..) di fornire l'elenco delle numerazioni contattate, eccetto quelle andate a buon fine e, quindi, associate ad un Verbal Order.*"[29]

22 *Modifica introdotta nel Codice della Privacy dal D.Lgs. 28/05/2012, n. 69 art. in attuazione dell'art. 9 della Legge comunitaria del 2010 (L. 217/2011) per il recepimento della direttiva 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e delle direttiva 2009/140/C in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*

23 *D.lgs 196/2003 art. 121.1bis.f*

Customer data

First name	Surname	No.	Address 1	Address 2	City	State	ZipCode	Sales $
Liam	Armstrong	475	Second Street		Huntsville	AL	35801	972.00
Emma	Baker	167	Paul-Reverve-Village	345th floor	Anchorage	AK	99501	756.00
Noah	Bennett	45	Canal Road		Phoenix	AZ	85001	972.00
Olivia	Black	27	23Rd-Street		Denver	CO	80201	648.00
William	Brown	225	Lee-Highway	Suite 1157	Hartford	CT	6101	756.00
Ava	Carter	45	Stocker-Street		Dover	DE	19901	1944.00
James	Connor	72	Montana Avenue		Atlanta	GA	30301	216.00
Isabella	Cunningham	207	West-Side-Bridge		Honolulu	HI	96801	5700.00
Oliver	Edison	54	San-Diego-Fairway		Montpelier	ID	83254	2004.00
Sophia	Edwards	63	Regent Street		Indianapolis	IN	46201	540.00
Benjamin	Eliot	162	Ring Road		Cleveland	OH	44101	324.00
Charlotte	Franklin	18	Maple Trail	first floor	Tulsa	OK	74101	2700.00
Elijah	Hanson	81	Field Road		Portland	OR	97201	540.00
Mia	Harper	657	64Rd-Street		Pittsburgh	PA	15201	864.00
Lucas	Hilton	36	Raynor Rd		Nashville	TN	37201	2484.00
Amelia	Hobbs	351	Mountain Road		Austin	TX	78701	657.00
Mason	Jackson	414	Windy Heights Rd	35th floor	Logan	UT	84321	2916.00
Harper	Jenkins	27	Fifth Road		Killington	VT	5751	324.00
Logan	King	234	Arch St.	Suite 354	Altavista	VA	24517	972.00
Evelyn	Martin	36	Country Ln		Milwaukee	WI	53201	7884.00
Alexander	Michaels	288	Oak Road		Pinedale	WY	82941	432.00
Abigail	Miller	63	Seventh		Duluth	MN	55801	4212.00
Ethan	Moore	279	Pine Avenue	156th floor	Biloxi	MS	39530	4968.00
Emily	Parker	4	Musiker Ave		Springfield	IL	62701	324.00
Jacob	Sawyer	32	Brookside Rd	first floor	Laurel	MT	59044	2808.00
Elizabeth	Shoemaker	279	School St		Hastings	NE	68901	432.00
Michael	Smith	81	Elm Avenue		Reno	NV	89501	3456.00
Mila	Stark	63	Main St		Freeport	ME	4032	756.00
Daniel	Stevenson	81	Washington Ave	35th floor	Baltimore	MD	21201	3348.00
Ella	Stone	2187	Ninth Road		Boston	MA	2101	48.00
Henry	Thompson	243	Lake Avenue		Wichita	KS	67201	384.00
Jackson	Warren	27	High Bridge Rd		Hazard	KY	41701	3348.00

24 *GPDP Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013 [2542348] art. 2.4 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348*

25 *GPDP Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013 [2542348] art. 2.5 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348*

26 *http://www.registrodelleopposizioni.it/*

27 *http://www.registrodelleopposizioni.it/registropubblico/conosci-i-tuoi-diritti*

28 *GPDP Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni - 19 gennaio 2011 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1784528*

29 *GPDP Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di TIM S.p.A. - 15 gennaio 2020 [9256486] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9256486*

Provvedimenti specifici del Garante regolano poi le c.d. "chiamate mute", effettuate in genere per verificare se un numero di telefono sia effettivamente utilizzato e per ottimizzare i tempi morti di attesa dei call center.[30]
Vi è poi il caso particolare dei numeri di telefono tratti da albi professionali. In questo caso il Garante ha posto il divieto di contattarli telefonicamente senza preliminare consenso a meno che non siano "*direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato*" [31] sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento. È il vincolo di finalità, in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi[32] e pertanto il trattamento è consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica ovvero tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato. In merito alla definizione di "direttamente funzionali", il Garante in un suo provvedimento ha specificato che "*pur in presenza dei possibili vantaggi economici (...) il trattamento dei dati personali per finalità promozionali non può ritenersi "direttamente funzionale" all´esercizio della specifica attività forense svolta dall´interessato e giustificare l´esonero dall´acquisizione del consenso, limitandosi, tale offerta, ad offrire soluzioni astrattamente idonee a soddisfare le esigenze di un´indifferenziata tipologia di soggetti."*[33]
L'operatore telefonico inoltre dovrà fornire una informativa breve, dichiarando chi è il Titolare del trattamento per cui chiama e

30 GPDP Telefonate mute - Le domande più frequenti https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3626528

31 GPDP Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni - 19 gennaio 2011 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1784528

32 Art. 11, comma 1, lett. b) del Codice

33 GPDP Vietate le telefonate promozionali a fini di marketing verso numeri tratti da albi professionali senza il consenso preventivo dell'interessato [doc. web n. 1851415] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1851415

indicando il Paese in cui è fisicamente collocato l'operatore che risponde (es: "Buongiorno xx srl, chiamo dall'Italia"); dove è stato reperito il numero; il motivo della chiamata; riferire dove è disponibile l'informativa estesa; precisare che l'utente può opporsi al trattamento e che se vuole non verrà richiamato.

La cessione dei dati a terzi (o da terzi)

Per poter cedere i dati a terzi è necessario un apposito consenso, libero e distinto dagli altri consensi. Un singolo consenso autorizza il titolare alla cessione a più soggetti terzi con l'espresso limite/divieto della sub-cessione, in quanto l'interessato deve sempre mantenere il controllo sui propri dati e sulla loro circolazione.[34]
Il titolare del trattamento è obbligato a redigere e aggiornare [35] un elenco delle terze parti alle quali è stato conferito un dato "personale", così da adempiere il dovere di trasparenza nei confronti dell'interessato (il quale, a fronte di esplicita domanda, ha diritto di sapere a chi sono stati trasmessi i suoi dati), nonché di poter comunicare ai cessionari eventuali richieste di cancellazione o aggiornamento dei dati giunte al cedente. Pertanto una richiesta di cancellazione dei propri dati rivolta al titolare originario dovrà propagarsi a tutti i soggetti terzi, sempre che questi non abbiano nel frattempo ottenuto un separato consenso diventando così titolari autonomi.
Il cessionario potrà legittimamente utilizzare i dati per la finalità connessa al consenso acquisito dal titolare cedente; quindi, se la cessione è avvenuta per finalità di marketing, il cessionario potrà inviare comunicazioni di marketing come se il dato (e il relativo consenso) fosse stato acquisito direttamente. Al primo contatto utile il cessionario dovrà quindi inviare una informativa agli interessati[36] specificando la fonte dalla quale hanno origine i dati personali (cioè da quale titolare del trattamento li hanno ricevuti). A quel punto potrà sottoporre una raccolta di consenso per una ulteriore cessione dei dati ad ulteriori propri partner commerciali.
Senza tale espresso consenso la sub-cessione non sarà possibile per la qualificazione del consenso data dal GDPR come specifico e informato, nel senso che deve essere reso per un trattamento ben determinato e di cui l'interessato dispone delle informazioni rilevanti. In questo contesto, il consenso per la comunicazione dei dati a un partner commerciale per finalità di marketing è un trattamento ben determinato, ma l'ulteriore cessione dei dati ai partner commerciali del cessionario è un trattamento non sufficientemente circostanziato, quindi non legittimo.
Sul caso è intervenuto il Garante con un importante provvedimento contro Eni nel 2019[37] e più recentemente con un provvedimento sanzionatorio contro Fastweb[38]. In entrambi i casi era stata contestata alle Società l'acquisizione di liste di anagrafiche da parte di soggetti terzi (i partner della loro rete di vendita) i quali, a loro volta, li avevano ottenuti in qualità di autonomi titolari, poi riversandoli nei database finali senza il prescritto consenso per la comunicazione dei dati personali fra autonomi titolari del trattamento. È anche il caso di un recente Provvedimento del Garante[39]

34 Sul tema si vedano le Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Versione 1.1 adottate il 4 maggio 2020 https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_it.pdf

35 GDPR art. 19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (C31) Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

36 GDPR Art. 14: Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

37 GPDP Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di Eni Gas e luce S.p.A. - 11 dicembre 2019 [9244365] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9244365

38 GPDP Telemarketing aggressivo: il Garante privacy sanziona Fastweb per 4 milioni e mezzo di euro https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570980

39 GPDP Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iren Mercato S.p.A. - 13 maggio 2021 [9670025] https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9670025

contro Iren Mercato S.p.A., società operante nel settore energetico. A seguito di diversi reclami e segnalazioni il Garante ha accertato che la società aveva trattato, per attività di telemarketing, dati personali non raccolti direttamente ma acquisiti da società terze che a loro volta li avevano acquisiti, in veste di autonome titolari del trattamento, da altre due aziende. Queste ultime avevano ottenuto il consenso dei potenziali clienti per il telemarketing effettuato sia da loro che da parte di terzi, ma tale consenso copriva solo la prima cessione dei dati e non anche quella alla Iren Mercato.
Dal punto di vista aziendale è significativo osservare che la procedura del Garante è stata attività in forza di sole sei segnalazioni di utenti scontenti, nominalmente citati anche per cognome (*sigg. Ricci, Seu, Pane, Stano, De Giovanni*): segnalazioni da cui ne è conseguita una sanzione di ben € 2.856.169,00, oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione del relativo provvedimento sul sito del Garante del provvedimento (con grave danno di immagine).

Nel prossimo numero la seconda parte
Nel presente articolo si è analizzato quando un dato è personale e la liceità del trattamento. Nel prossimo articolo si approfondirà l'e-mail quale strumento di marketing andando ad analizzare le sue possibili basi giuridiche e i diritti esercitabili dagli interessati.

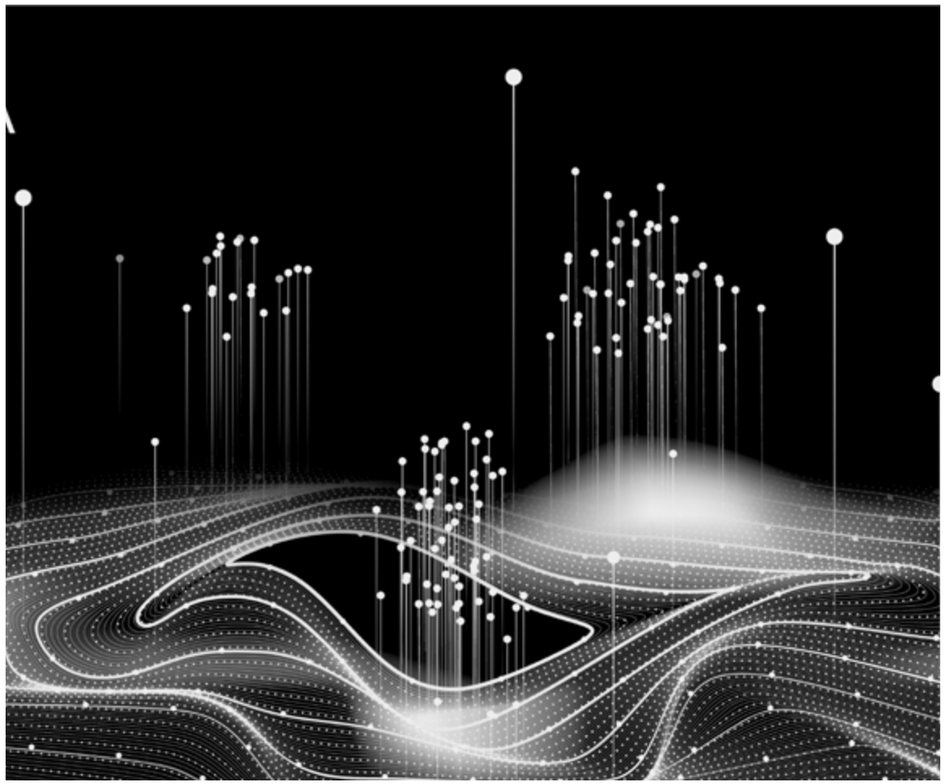

CeFor
SEAC
Il tuo Centro di Formazione
vai al nuovo sito di Seac Cefor
cefor-formazione.it I info.cefor@seac.it I 0461805192

SEAC

Passione per semplificare le cose

Reati tributari, infortuni sul lavoro, riciclaggio, reati informatici ed ambientali, reati societari, etc. comportano necessariamente, per le imprese, anche le più piccole, l'esposizione ai rischi previsti dal D.Lgs. n. 231/01 per gli illeciti penali commessi dai propri dirigenti, lavoratori, etc.

Il rischio è di pagare multe salatissime ma anche di chiudere con la revoca di autorizzazioni e licenze o l'interdizione ad operare con la Pubblica Amministrazione.

Il volume ha l'ambizione di costituire una guida pratica per professionisti, soprattutto commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati - quali consulenti e/o membri dell'Organismo di Vigilanza, "gestori" delle strategie difensive, etc. – e per le attività imprenditoriali, professionali, commerciali, etc. sottoposte alla c.d. responsabilità amministrativa, di fatto penale. L'originalità si sostanzia nell'approfondire non solo gli aspetti di natura preventiva, a cominciare dalla costruzione del modello, ma anche patologici e di gestione della crisi (ispezioni e/o indagini esterne, segnalazioni del whistleblower, indagini difensive, etc.). Nell'ultimo capitolo viene affrontato analiticamente, sempre con taglio pratico, il recente ingresso tra i reati presupposto delle fattispecie tributarie.

Disponibili su shop.seac.it o nelle librerie specializzate. Per informazioni: editoria@seac.it